



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

EMMA ROSATI

Genova, 1° marzo 2024



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2024

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Emma Rosati

Genova, 1° marzo 2024



INDICE

PARTE PRIMA

- Premessa
- L'organizzazione della Sezione nel 2023
- I risultati dell'attività della Sezione
- Normativa e giurisprudenza rilevanti per le funzioni della Corte

PARTE SECONDA

- Resoconto sentenze in materia di responsabilità, in materia di conti e in materia pensionistica
- Scelta di sentenze della sezione di maggior rilievo
- Conclusioni

APPENDICE

- Grafici

PARTE PRIMA

PREMESSA

Una necessaria premessa, prima dei saluti istituzionali e del resoconto dell'attività dell'anno 2023, mi induce quest'anno a rimarcare due aspetti che permeano la nostra attività di magistrati e sui quali occorre riflettere: l'intelligenza artificiale e il proliferare 'ipertrofico' di norme, spesso incoerenti e non adeguatamente ponderate, che generano nell'operatore del diritto e della giustizia confusione e difficoltà interpretative.

Ormai decisamente fuori dalla pandemia da virus COV-SARS 2, che ci ha colpiti lungo il corso degli ultimi anni e che ci ha visto costretti a fare i conti con le procedure informatiche e con la celebrazione di udienze telematiche e/o con la anomala celebrazione di 'processi a porte chiuse', siamo ora chiamati a riflettere e a valutare nuovi scenari che si affacciano nel mondo telematico, che, se non opportunamente gestiti, potrebbero creare più problemi che vantaggi.

Mi riferisco a quel settore che va sotto il nome di 'intelligenza artificiale'.

La giurimetria, l'intelligenza artificiale (IA) e la giustizia predittiva sono argomenti che suscitano sempre più interesse in campo giuridico e giurisdizionale. La giurimetria è l'applicazione dell'informatica al diritto, mentre la giustizia predittiva utilizza algoritmi complessi per prendere decisioni giudiziarie o prevedere gli esiti delle decisioni. Queste innovazioni digitali possono offrire vantaggi, quali una maggiore certezza del diritto e l'uniformità nelle interpretazioni legali, ma comportano serie preoccupazioni riguardo ai rischi e alla trasparenza delle decisioni basate su algoritmi.

Attualmente, la giustizia predittiva risulta essere più diffusa negli Stati Uniti, mentre in Europa e in Italia è ancora in fase sperimentale. Essa si può definire come un metodo che consente la possibilità di affidare ad un algoritmo, la decisione giudiziale, in luogo del giudice umano. Per alcuni autori, l'informatica applicata al diritto avrebbe il vantaggio di assicurare un diritto certo, chiaro, conoscibile, univoco e uniformemente interpretato ed applicato dai diversi uffici giudiziari. Nel lontano 1949, infatti, fu coniato il termine 'Giurimetria' con riferimento a quella scienza che si proponeva di applicare, l'informatica al diritto, in modo, da ottenerne una scienza esatta; tornando ai nostri giorni, va sottolineato che, dato il carattere innovativo della questione è ancora assai

difficile comprenderne appieno la portata e capire se tale innovazione digitale apporterà al sistema giudiziario vantaggi o svantaggi. Alcuni autori ne evidenziano oggi già i rischi. Tuttavia, allo stato dell'arte non è semplice sciogliere questi dubbi.

L'intelligenza artificiale (IA) ha dimostrato di avere un enorme potenziale nell'ambito della giustizia. Gli algoritmi di IA, infatti, possono analizzare grandi quantità di dati giuridici, tra cui testi legislativi, precedenti giudiziari e decisioni delle Corti, al fine di fornire un prezioso supporto alle decisioni giudiziarie. Uno dei principali strumenti dell'IA utilizzati nella giustizia predittiva è il *machine learning*, che consente ai sistemi di imparare dai dati già esistenti e raccolti e di migliorare le proprie prestazioni nel tempo. Ad esempio, un sistema di giustizia predittiva può essere addestrato su un vasto insieme di decisioni giudiziarie passate, consentendo di formulare previsioni sugli esiti futuri.

L'adozione della giustizia predittiva, supportata dalla giurimetria e dall'intelligenza artificiale, presenta quindi numerosi benefici potenziali. Innanzitutto, può contribuire a ridurre la discrezionalità delle decisioni giudiziarie, garantendo maggiore coerenza nell'applicazione della legge. Inoltre, può aiutare a identificare i casi ad alto rischio o ad alta priorità, consentendo alle Corti di assegnare le risorse in modo più efficiente. Tuttavia, l'utilizzo della giustizia predittiva solleva una serie di criticità. Ad esempio, l'accuratezza dei modelli predittivi dipenderà dalla qualità dei dati utilizzati per l'addestramento. Se i dati contenessero pregiudizi o discriminazioni, questi potrebbero essere amplificati dagli algoritmi di apprendimento automatico, portando a decisioni ingiuste o sbagliate. È quindi fondamentale garantire la qualità, l'imparzialità e la trasparenza dei dati utilizzati nei sistemi di giustizia predittiva e provvedere a regolamentarla in modo serio e approfondito, atteso che avrà un utilizzo sicuramente massiccio nel futuro; è importante sottolineare che l'introduzione di queste tecnologie richiede un'attenzione particolare per garantire la trasparenza, l'imparzialità e la tutela dei diritti fondamentali e che l'apertura di queste nuove frontiere debba trovare un necessario equilibrio tra l'utilizzo delle tecnologie e il ruolo umano nel processo decisionale, che non potrà mai venire meno, pena un prodotto robotico, freddo, asettico e privo di sensibilità e umanità.

Passando all'altro aspetto citato, quello della proliferazione normativa, si assiste sempre più frequentemente in questi anni ad una produzione normativa eccessiva e abnorme, parcellizzata, polverizzata in leggi e leggine, a volte scoordinata e magmatica, in quasi tutti i settori del vivere civile, che provoca nell'operatore del diritto

e della giustizia confusione e difficoltà interpretativa, giacché spesso introduce elementi poco conciliabili con il quadro normativo preesistente e genera sconcerto. Peraltro, si assiste oggi, oltre che alla esagerata produzione di norme anche ad una sconsiderata ed estemporanea modalità nella presentazione delle medesime, laddove spesso intervengono sotto forma di decretazioni d'urgenza, indotte da criticità di tipo contingente ed estemporaneo, che molto spesso nulla hanno a che vedere con la necessità ed urgenza.

Solo per citare quelle riguardanti le competenze della Corte dei conti si è assistito, soprattutto in questi ultimi anni, al proliferare eccessivo di norme, inserite in vari disegni di testi legislativi, senza coordinamento tra loro, ridondanti e spesso senza alcuna necessità, attesi i già estesi interventi legislativi intervenuti a regime negli ultimi anni sulle competenze della Corte dei conti. Ciò più che snellire i meccanismi procedurali, li finiscono per intasare e appesantire ulteriormente, obbligando l'interprete ad interrogarsi su sempre nuovi e diversificati dettami procedurali, che inevitabilmente appesantiscono e rallentano la macchina del processo giuscontabile e non solo.

In questo quadro, la nuova proroga del c.d. scudo erariale (esclusione della perseguibilità delle condotte commissive gravemente colpose), di cui all'art. 21, comma 2, del DL n. 76/2020, introdotta dal Governo dell'epoca durante la pandemia da Covid-19, già prorogata più volte e al vaglio della Consulta, perché sospettata di incostituzionalità, risulta del tutto ingiustificata e mossa solamente da sottili intenti di realizzare un 'colpo di spugna' sulle condotte causanti danno erariale da parte di amministratori pubblici, mascherando la motivazione con la c.d. 'paura della firma', che renderebbe i suddetti amministratori paurosi e inerti nel provvedere, onde non incorrere in responsabilità. L'ultima proroga approvata recentemente nel Decreto 'milleproroghe', di cui al DL 30 dicembre 2023 n. 215, ha esteso gli effetti dello scudo erariale fino a tutto il 31 dicembre 2024. Ciò potrebbe avere l'effetto distorsivo di allungare senza motivo le conseguenze di una norma del 2020, dettata per il periodo emergenziale da Covid-19, prestando il fianco alla volontà diffusa – peraltro sostanzialmente identica a prescindere dai diversi Governi della Repubblica che si sono avvicendati – di un effetto stabilizzatore di esclusione della perseguibilità delle condotte gravemente colpose, a regime, limitando per sempre la responsabilità

amministrativa alle condotte solamente dolose¹. Ciò desta allarme e sconcerto in tutta la magistratura giuscontabile, soprattutto per i riflessi negativi sul Paese, a grave rischio di spreco di danaro pubblico e di gestioni di cattiva amministrazione e soprattutto nella contingenza storica attuale di spendita degli ingenti fondi pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questa sede va ribadito con forza che la semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative non deve mai avvenire a scapito della loro correttezza e legalità, pena il rischio della lesione dei principi di sana gestione finanziaria e buon andamento.

Analogo sconcerto desta nella magistratura contabile la proposta di legge n. 1621 d'iniziativa del deputato Foti, con la quale si intendono apportare modifiche alla legge 14 gennaio 1994 n. 20 e allo stesso codice di giustizia contabile, di cui al D. lg.vo 26 agosto 2016 n. 174, in relazione alle funzioni di controllo, consultive e di responsabilità erariale della Corte dei conti. Per limitarci solo al profilo giurisdizionale, appare assai allarmante che la responsabilità amministrativa risarcitoria, si riduca ad una responsabilità meramente sanzionatoria, con applicazione di vere e proprie sanzioni parametricate allo stipendio, fra un minimo e un massimo, svuotando di senso le condanne risarcitorie per danno erariale.

Si deve perciò auspicare un necessario 'fermo tecnico' a riforme processuali estemporanee, non adeguatamente ponderate e spesso votate a colpi di 'decretazione d'urgenza', perché il Paese non ha bisogno di impunità, ma di cambiamenti seri e costruttivi sul piano della responsabilità amministrativa e della giustizia, attraverso leggi di riforma organiche, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione Europea.

Per la nostra Corte ligure si deve rimarcare che a causa della assai angusta Aula delle udienze pubbliche, che non consente la contemporanea presenza di tutte le Autorità

¹ Le disposizioni dell'art. 21 del d. l. 16 luglio, n. 76, conv. nella legge 11 settembre 2020, n. 120 sono state prorogate prima dall'art. 51, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. nella l. 29 luglio 2021, n. 108, fino al 30 giugno 2023 (c.d. "scudo erariale") e successivamente fino al 30 giugno 2024, dall' art. 1, comma 12- quinquies, lett. a, della Legge 21 giugno 2023, n. 74 di conversione del d.l. 22 aprile 2023 n. 44 recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*".

La conferma dello "scudo erariale" è stata recentemente approvata, come detto, fino al 31 dicembre 2024 (DL 30/12/2023, n. 215).

Locali e a causa anche di lavori di ripristino che hanno interessato e tuttora interessano gli Uffici della Corte dei conti, per una serie di vari cedimenti di tipo strutturale, anche quest'anno si è scelto di fare l'inaugurazione in questo bellissimo Palazzo Doria-Spinola di Genova, abitato dalla locale Prefettura, che vivamente si ringrazia per averci ospitato e gestito dalla Città Metropolitana di Genova attraverso il suo Sindaco, cui, del pari va il mio ringraziamento, per aver consentito ancora una volta lo svolgimento di questo importante appuntamento istituzionale sul territorio.

Desidero ora rivolgere a tutti i presenti, Autorità e cittadini, uno speciale saluto e ringraziamento per la loro presenza, con la quale hanno onorato questa celebrazione di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti liguri; in particolare, saluto tutte le Autorità, religiose, civili, politiche, militari ed accademiche, tutti i Magistrati, di questo e degli altri Ordini giudiziari, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, l'Avvocatura dello Stato, il Presidente della Corte dei conti, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Segretario Generale e l'Associazione nazionale magistrati della Corte dei conti.

A tutti loro rivolgo un sentito ringraziamento, mio personale e della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la LIGURIA, che mi onoro di presiedere, per la collaborazione istituzionale sempre prestata ed attenta.

Rivolgo poi i sensi del mio personale e sincero ringraziamento a tutto il personale amministrativo della Sezione giurisdizionale, il cui encomiabile e sinergico lavoro con il personale di magistratura ha permesso di garantire la continuità e l'efficienza del servizio della giustizia contabile.

La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, come noto, si tiene nelle forme della pubblica udienza e – come peraltro previsto dalle Linee guida del nostro Organo di Autogoverno della Magistratura (Consiglio di Presidenza), nella Nota Circolare n. 24 del 25.1.2023, confermata anche per l'anno in corso – dopo la lettura della mia relazione sull'attività della sezione giurisdizionale, prevede, nell'ordine, l'intervento del Procuratore regionale, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, del Presidente della locale sezione del controllo, nonché i saluti del rappresentante del Consiglio di Presidenza e del rappresentante dell'associazione magistrati della Corte dei conti.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE NEL 2023

La Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria ha operato nel corso dell'anno 2023 con una dotazione organica magistratuale costituita dal Presidente, due Consiglieri e tre Referendari, recentemente promossi alla qualifica di Primi Referendari. In totale perciò da sei magistrati, compreso il Presidente.

Si segnala, come lo scorso anno, la necessità della provvista di più magistrati in pianta organica, non solo per poter costituire più Collegi giudicanti e intervenire in modo efficace ed efficiente sulla velocizzazione dei processi di responsabilità amministrativo-contabile, ma anche per distribuire più equamente il carico di lavoro tra i giudici, sostenere il lavoro dei giudici unici in materia pensionistica, laddove i ricorsi sono sempre numerosissimi e richiedono tempi d'attesa più lunghi nonché per implementare adeguatamente i giudici nel Settore dei conti giudiziali, giudizi di conto e giudizi per resa del conto, settore nel quale è necessario spesso intervenire con ispezioni e dove si deve gestire e risolvere una elevatissima e complessa mole documentale, recentemente più che quadruplicata e dove la produzione di atti è assai elevata. Solo attraverso una copertura totale dell'organico, infatti, si potrà assicurare maggiore celerità nella celebrazione dei processi (di responsabilità, pensionistici e di conto) e nel deposito delle pronunce adottate, che, tuttavia – mi preme sottolinearlo – per lo spirito di abnegazione e di servizio dei giudici componenti il Collegio, è stato sempre tempestivo nel corso dell'anno 2023.

Quanto all'apparato amministrativo, la pianta organica della Sezione presenta ancora alcune scoperture. L'organico è attualmente così composto: sei unità di personale di area terza, sette unità di personale di area seconda.

L'anno 2023 si è caratterizzato per l'adozione di misure organizzative nuove diramate dal Segretariato Generale della Corte, soprattutto dopo la cessazione del c.d. *smart – working emergenziale*, con conseguente attuazione della disciplina ordinaria a regime in materia di lavoro agile, alternato dal lavoro in presenza.

Nel nostro Ufficio giurisdizionale il personale amministrativo ha aderito quasi tutto allo *smart working*, ad eccezione di un dipendente di Area 3 e n. 2 dipendenti di Area 2. Sono stati quindi emessi contratti di *smart working* per n. 5 dipendenti di Area 3 e per n. 5 dipendenti di Area 2.

L'esperienza sino ad oggi maturata è positiva, grazie alla disponibilità di sistemi applicativi vigenti, oltre alla strumentazione fornita in dotazione dal Segretariato

Generale, mentre la turnazione programmata del personale in presenza ha garantito il presidio e il regolare svolgimento dei servizi presso la Sede.

Nell'ambito organizzativo, un cenno a parte merita anche quest'anno il discorso relativo agli aspetti logistici dell'Edificio che ospita gli uffici della Corte dei conti liguri.

La sede della Corte dei conti della Liguria (Genova), comprensiva degli uffici giudiziari (Sezione e Procura), di controllo e dei servizi amministrativi unici regionali (SAUR), si disloca su due piani (piani terzo e quarto) e si trova in un Edificio, dove insistono più uffici pubblici, diversi dalla Corte dei conti. Da qualche tempo si sta cercando di trovare una sede più idonea e dedicata per la Corte dei conti, ma al momento le ricerche di mercato effettuate e i contatti realizzati non hanno ancora portato alla individuazione di una sede maggiormente appropriata. Si dà comunque atto in questa sede della ricerca di mercato di un immobile da adibire agli Uffici della sede della Corte dei conti esperito dal Segretariato Generale, senza tuttavia al momento positivi esiti.

La sede attuale infatti comporta alcune criticità logistiche, per via della contemporanea presenza di più uffici nello stesso Edificio, appartenenti a diverse organizzazioni, non tutte giudiziarie – fatto da non sottovalutare, giacché può implicare anche importanti problemi di sicurezza, di segretezza e di compatibilità. E' ovvio che l'esistenza di un unico ingresso di accesso ai diversi uffici, ubicati nell'Edificio, fino al settimo piano, non garantisca in modo assoluto - benché l'Edificio sia dotato di servizio di portineria (peraltro attivo solo fino alle 16,30) e di vigilanza - quella sicurezza che dovrebbe caratterizzare il presidio di Uffici giudiziari. Quanto poi all'aula delle Udienze Pubbliche, al piano IV dell'Edificio, come già rilevato, essa risulta assai inadeguata ed angusta, per struttura e per capienza.

Lo scorso anno in sede di inaugurazione avevamo sottolineato l'estrema necessità di interventi tempestivi ed urgenti per il ripristino dei locali in cui è ubicata attualmente la Corte dei conti, che sono stati interessati per diversi anni da situazioni di ammaloramento, di cedimento di intonaco e di veri e propri crolli di porzioni di muro; avevamo rammentato in proposito che la sicurezza sul lavoro è un fatto importantissimo e che la situazione dei locali richiedeva urgenti interventi di ripristino, anche per il decoro dei nostri uffici giudiziari. Nell'anno 2023, si sono realizzate l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e l'avvio delle conseguenti attività edili, con decorrenza 17 aprile 2023, ad oggi non ancora concluse, ma a buon

punto. Dette attività, che si sono svolte secondo il cronoprogramma comunicato, hanno riguardato, nel 2023, gli spazi occupati dalla Sezione Giurisdizionale, dalla Sezione regionale di controllo, dal Servizio amministrativo unico regionale e, ad oggi, sono ancora in corso negli spazi occupati dalla Procura regionale, terminati i quali, i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei piani che ospitano gli uffici della Corte dei conti potranno dirsi finalmente conclusi. Il complesso delle attività richiamate ha comportato ovviamente un intenso sforzo organizzativo da parte di tutto il personale e di coordinamento tra i quattro uffici della Sede, con riguardo tanto alla gestione del personale (per le esigenze connesse alla individuazione delle postazioni di lavoro durante lo svolgimento dei lavori edili, sia per il personale di magistratura, che per quello amministrativo), quanto all'approntamento delle attività gestionali conseguenti alle attività manutentive suddette (predisposizione uffici, attività di facchinaggio interna, servizi di pulizia, riallestimento locali, ecc.). Sempre con riferimento alle attività richiamate ed ai profili della sicurezza, nell'anno, è stato aggiudicato l'incarico ad un tecnico professionista esperto in sicurezza, avente ad oggetto il monitoraggio periodico dei locali non ancora sottoposti ai lavori di manutenzione straordinaria. Il professionista incaricato ha mensilmente effettuato specifici sopralluoghi il cui esito è confluito in relazioni asseverate giurate *nanti* il giudice di pace di Genova. In occasione delle relazioni via, via redatte, il professionista ha attestato la sicurezza nei confronti del distacco di elementi consistenti, ovvero pesanti (intonaco e laterizi) delle aree oggetto di analisi.

Da un punto di vista statistico-organizzativo la Sezione giurisdizionale, nel settore dei giudizi di responsabilità ha tenuto nel complesso n. 14 udienze pubbliche e n. 28 udienze camerali (di cui 3 monocratiche di comparizione, 4 per istanze di proroga - 10 camere di consiglio collegiali – 11 camere di consiglio monocratiche); nel settore pensionistico, i Giudici Unici hanno tenuto, nel complesso, n. 39 udienze pubbliche, n. 3 camere di consiglio (n. 9 udienze sono state rinviate).

I RISULTATI DELL'ATTIVITA' DELLA SEZIONE

Nel puntualizzare qui di seguito i risultati dell'attività della Sezione nell'anno appena trascorso va premesso anche quest'anno che il sistema telematico Giu.Di.Co, entrato

ormai a regime da alcuni anni, ha permesso di avere uno strumento efficiente ed esaustivo per i giudici e per le parti, assai utile per tutte le attività procedurali necessarie alla formazione, tenuta e studio dei fascicoli processuali; alcune procedure sono tuttora in fase di implementazione e si prevede, in particolare, la realizzazione di una apposita metodologia di analisi e sistematizzazione dei conti giudiziali, nell'ambito della progressiva dematerializzazione di tutte le attività giurisdizionali della Corte dei conti, già da anni intrapresa.

Venendo quindi ai dati statistici, va esposto quanto segue.

A. Giudizi di responsabilità

- giacenti al 31 dicembre 2022 n. 41 + introitati nel 2023 n. 32 = totale n.73;
- giudizi definiti nel 2023 n. 37 (51 % del totale di n. 73), di cui:
 - giudizi definiti con "Assoluzione": n. 6 (8% del totale di n. 73);
 - giudizi definiti con "Condanna": n. 25 (34% del totale di n. 73)
 - giudizi definiti con "Estinzione": n. 2 (2,4% del totale di n. 73);
 - giudizi definiti con "Difetto di giurisdizione": n. 1 (1,2% del totale di n. 73);
 - giudizi definiti con esiti diversi (prescrizione, rigetto istanza di parte) n. 3 (4% del totale di n. 73);
- ordinanze totali n. 7:
4 istruttorie, 3 Sequestri;
- decreti totali n. 6
- giudizi definiti con rito abbreviato n. 7;
- giudizi definiti con rito monitorio n. 0.
- udienze tenute nel 2023 n. 42 (di cui n. 14 udienze collegiali - n. 10 udienze camerali collegiali, n. 4 per istanze di proroga, n. 3 udienze monocratiche di comparizione e n. 11 camere di consiglio monocratiche per mancata resa del conto)

- importo totale delle condanne giudizi di responsabilità amministrativa:
€ 2.024.874,67;
- di cui somme versate in relazione ai riti abbreviati: € 361.254,73

B. Giudizi di conto

- giacenti al 31 dicembre 2022 n. 12 + introitati nel 2023 n. 24 = totale n. 36;
- giudizi definiti nel 2023 n.10 (28% del totale di n. 36);
- giudizi definiti con condanna n. 2 (5,5 % del totale di n. 36);
- giudizi definiti con discarico n. 2 (5,5% del totale di n. 36)
- giudizi definiti con esiti diversi (improcedibilità, inammissibilità) n. 6
(17% del totale di n. 36)
- importo totale delle condanne € 3.055,78.

C. Giudizi per la resa del conto

- ricorsi per la resa del conto giacenti al 31 dicembre 2022 n. 44 + introitati
nel 2024 n. 33 = totale n. 77;
- giudizi definiti nel 2023 con sanzione pecuniaria ex art. 141 C.g.c n. 9 (12% del
totale n.77)
- giudizi definiti nel 2023 con esiti diversi n. 23 (estinzione, cessata materia del
contendere - 30% del totale n. 77)

D. Giudizi pensionistici

- giacenti al 31 dicembre 2022 n. 64 a Giudico + introitati nel 2023 n. 39 (di cui
un'istanza cautelare) = totale n. 103;
- giudizi definiti nel 2023 n. 55;
- giudizi definiti con accoglimento 16 (16% del totale n. 103)
- giudizi definiti con rigetto n. 19 (18% del totale n. 103)

- giudizi definiti con esiti diversi n. 20 (accoglimento parziale - inammissibilità – estinzione - cessata materia del contendere - difetto di giurisdizione – 19% del totale n. 103)
- ordinanze n. 31 (di cui 2 fuori udienza) e 1 sentenza /ordinanza;
- udienze n. 30 e n. 3 camere di Consiglio;

E. Conti giudiziali

- decreti del Presidente di discarico n. 155 (155 conti);
- decreti del Presidente di estinzione n. 257 (1000 conti);
- deferimenti collegiali alla Sezione n. 24 conti;
- sentenze collegiali per giudizi di conto n. 10 (10 conti)
- sentenze del giudice monocratico per giudizi di resa di conto n. 15 (15 conti)
- sentenza/ordinanza collegiale per giudizio di conto n.1 (1 conto).
- decreti/ordinanze fuori udienza n. 80 (80 conti)

Va sottolineato opportunamente da un punto di vista generale che i giudizi vengono ordinariamente definiti assai celermente e comunque prima dei tempi massimi previsti dalla legge ai fini dell'indennizzo da irragionevole durata del processo.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RILEVANTI PER LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Riferimenti normativi

Tra le norme più rilevanti per le funzioni della Corte dei conti va ricordata nell'anno appena trascorso la Legge n. 213 del 30/12/2023 (Legge di Bilancio 2024) con la quale, a distanza di quasi 30 anni dall'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 20 del 1994, si compie la piena attuazione del terzo comma dell'art. 100 della Costituzione, in particolare, in materia di indipendenza finanziaria.

Con riferimento allo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, va ricordato il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 41 del 23/02/2023 recante:

“Integrazione delle ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” che ha integrato e parzialmente modificato il precedente decreto presidenziale n. 126 del 24/05/2022 (pubblicato in GU n. 123 del 27/05/2022), entrato in vigore il 1° settembre 2022, alla luce delle seguenti norme:

a) Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che all’articolo 26 ha modificato l’articolo 212 del c.g.c., prevedendo l’eliminazione della apposizione della formula esecutiva sul titolo giurisdizionale, e che, introducendo nell’ambito delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile il Titolo V ter, recante “Disposizioni relative alla giustizia digitale”, ha disciplinato con norma di legge primaria i poteri di attestazione di conformità, anche con riferimento al titolo esecutivo digitale e la correzione dell’errore materiale;

b) Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma 380, che ha sostituito l’articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prevedendo che *“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”*;

con il quale sono entrate a pieno regime le disposizioni in materia di gestione e tenuta del fascicolo digitale, di modalità di accesso ai “servizi on line” da parte degli utenti esterni, l’accesso al fascicolo digitale (FOL), le modalità di deposito di atti e documenti all’interno dello stesso (Daed).

Giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Sotto il profilo giurisprudenziale, degne di nota sono le seguenti pronunce:

-Sentenza n. 12/2023/QM/PRES depositata in data 17/08/2023.

Pronunciata a seguito di ricorso per la risoluzione della questione di massima deferita

dal Presidente della Corte dei conti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3 e dell'art. 114, c. 3, c.g.c., in relazione al giudizio pensioni civili, pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana proposto da A.R. (persona fisica), nei confronti del Ministero dell'interno e dell'INPS, sull'ammissibilità/inammissibilità, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. del ricorso in materia pensionistica circa il positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità, in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. In ordine alla questione, le Sezioni riunite, in via preliminare, hanno chiarito che <<È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata>>. Le Sezioni riunite hanno perciò risolto positivamente il quesito sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., di un ricorso proposto in materia pensionistica dal ricorrente, nonostante, in sede amministrativa, vi sia stato il diniego al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità. Il positivo accertamento di tale dipendenza può essere compiuto in sede giuscontabile, in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, anche in assenza di presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata.

-Ordinanza n. 3/2023/RCS depositata in data 31/08/2023.

Pronunciata a seguito del ricorso per regolamento di competenza, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per le Marche, avverso l'ordinanza n. 9/2023, depositata il 28/04/2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con la quale era stato sospeso, fino alla definizione del procedimento pendente in sede penale, il giudizio di responsabilità amministrativa

nei confronti di L.E., infermiere professionale di ruolo, il quale avrebbe proceduto a simulare l'inoculazione del vaccino contro il COVID-19, dietro compenso, con rilascio di certificazione verde ("Green Pass"). Le Sezioni riunite hanno accolto il ricorso avverso la sospensione ex art. 106 c.g.c., in quanto non solo non sussiste la contemporanea pendenza dei due processi penale e contabile, ma altresì, sotto il profilo tecnico-giuridico, non dev'essere accertato l'elemento costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo della causa pregiudicata, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari. Accogliendo il ricorso proposto dalla Procura Generale, le Sezioni riunite hanno ribadito due concetti chiave riguardo alla sospensione ex art. 106, comma 1, c.g.c.: *in primis* che <<la giurisprudenza della Suprema Corte, con un orientamento che può definirsi consolidato, ha affermato che "la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari">>; *in secundis* che <<l'impugnata sospensione si appalesa illegittima anche per un altro, rilevante profilo, non versandosi affatto in una ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi del citato art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che l'elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (il giudizio di responsabilità amministrativa) non dev'essere accertato, secondo la legge, in un giudizio avente efficacia di giudicato, non vertendosi in alcuna delle ipotesi innanzi ricordate>>. Accogliendo il ricorso proposto dalla Procura Generale, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio, le Sezioni riunite hanno avuto modo di puntualizzare,

in materia di regolamento di competenza in caso di sospensione del processo contabile, di cui all'art. 119 c.g.c., alcuni principi imprescindibili derivanti dal dettato normativo dell'art. 106, comma 1, c.g.c., in forza del quale <<La sospensione del processo innanzi alla Corte dei conti può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti: i) che sussista un rapporto di dipendenza tra cause, ossia quando la causa pregiudicante abbia ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); ii) che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, ad esempio, di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.)>>. Mancando, dunque, la concomitante pendenza del giudizio penale, avente, appunto, carattere pregiudicante rispetto al giudizio amministrativo-erariale, il Collegio giudicante ha, altresì, chiarito che <<– sebbene l'art. 106 c.g.c. preveda espressamente la possibilità di sospensione in ragione della pendenza di altra controversia, civile, penale o amministrativa e non si possa pertanto escludere in radice che una controversia penale possa porsi quale antecedente necessario da cui dipenda la decisione della controversia contabile – di regola, la causa penale non assume carattere pregiudiziale>>. Tale principio, infatti, riconosce ed impone al giudice contabile di <<procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l'azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell'effettiva coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale>>.

Giurisprudenza della Corte costituzionale

Sul piano della giurisprudenza costituzionale si richiamano sinteticamente le seguenti pronunce, per le eventuali implicazioni anche sulle funzioni della Corte dei conti:

- Sent. 224/2023 - Pres. BARBERA.

Illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità.

Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Enti locali in

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Utilizzo del fondo di rotazione - Possibile uso quale risorsa di copertura, con conseguente pagamento dei debiti fuori bilancio e recupero del disavanzo - Necessità di vincolarne l'utilizzo solo a titolo di cassa - Omessa previsione - Violazione dei principi del ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento, dell'equilibrio di bilancio e dell'obbligo di copertura della spesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.- Contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità - Garanzia di un'adeguata iscrizione, nel fondo anticipazione di liquidità, di una somma di importo pari alle anticipazioni incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata –

Inammissibilità della questione.

- Sent. 198/2023 - Pres. SCIARRA.

Inammissibilità.

Pensioni - Docenti ordinari e ricercatori dei ruoli ad esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - Trasferimento ex lege alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) - Esclusione, al fine di evitare il peggioramento del calcolo pensionistico, della minore retribuzione prevista per i professori o ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità (c.d. neutralizzazione) - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi del legittimo affidamento, di proporzionalità tra trattamento pensionistico e quantità e qualità di lavoro prestato durante il servizio attivo e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali nonché irrazionalità - Inammissibilità delle questioni.

- Sent. 123/2023 - Pres. SCIARRA.

Non fondatezza.

Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine della pubblica amministrazione -Promozione dell'azione, da parte del procuratore regionale presso la Corte dei conti - Condizione - Sentenza irrevocabile di condanna - Conseguente esclusione per il caso di sentenza di estinzione del reato - In via consequenziale: comunicazione di tali sentenze al procuratore generale ai fini dell'eventuale

promovimento dell'azione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.

- Sent. 89/2023 - Pres. SCIARRA.

Restituzione atti - jus superveniens.

Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale - Autorizzazione dell'ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023 - Previsione che, per gli esercizi successivi, l'entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge regionale di bilancio - Denunciata violazione dei principi di copertura finanziaria e di equilibrio del bilancio - Sopravvenuta abrogazione della disciplina censurata - Restituzione degli atti al rimettente.

- Ord. 87/2023 - Pres. SCIARRA.

Manifesta infondatezza - manifesta inammissibilità.

Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale progressiva, per la durata di cinque anni, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento previdenziale, dell'affidamento nonché del canone della buona amministrazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni, anziché di tre anni, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento previdenziale, dell'affidamento nonché del canone della buona amministrazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Ord. 36/2023 - Pres. de PRETIS.

Restituzione atti - jus superveniens.

Previdenza - Criteri di calcolo del trattamento pensionistico - Polizia di Stato -

Applicazione, per il calcolo della quota retributiva, dei criteri più favorevoli previsti per il personale ad ordinamento militare, anziché di quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Sent. 33/2023 - Pres. de PRETIS.

Non fondatezza.

Previdenza - Trattamento pensionistico della Polizia penitenziaria - Calcolo della quota retributiva relativo anche al periodo anteriore al gennaio 2022 - Applicazione dei criteri più favorevoli previsti per il personale ad ordinamento militare, anziché di quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.

Giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di giurisdizione.

Si richiamano inoltre *ex multis* le seguenti pronunce che hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti, in relazione a specifiche materie attribuite alla Corte dei conti medesima.

Agente contabile o di riscossione di quote inesigibili:

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 18542/2023, depositata il 30.6.2023. Ruolo generale n. 7835/2022.

Avverso: la sentenza n. 391/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.11.2021;

Oggetto: questione di dubbia qualificazione in termini di agente contabile dell'Agenzia delle entrate e del MEF, quali ricorrenti – mancato riversamento obbligatorio di entrate pubbliche da parte dell'Agenzia delle entrate e del MEF, tenute in solido all'adempimento nei confronti della Regione – contestazione della giurisdizione contabile da parte dell'AE e del MEF nonostante il ricorso dalle stesse proposto

dinanzi alla Corte dei conti avverso l'ingiunzione della Regione riferita al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale dei proventi dell'IRAP e dell'IRPEF – doglianza di eventuale difetto della giurisdizione contabile ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. – richiesta di riconoscimento dell'eventuale sussistenza della giurisdizione amministrativa ex art. 133, lett. a), n. 2 c.p.a. – questione sul giudicato interno – rimessione della causa a nuova udienza.

Esito: rimessione a nuovo ruolo.

-Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14951/2023, depositata il 29.5.2023

Ruolo generale n. 17730/2022;

Avverso: la sentenza n. 224/2022 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 20.5.2022;

Oggetto: agente contabile – responsabilità erariale di società per azioni per recupero crediti per sanzioni amministrative connesse a violazioni del codice della strada – società incaricata della riscossione non coattiva delle sanzioni – irregolarità di conti giudiziali depositati – differenza tra irregolarità contabili nel maneggio di denaro pubblico e inadempimento contrattuale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5569/2023, depositata il 22.2.2023

Ruolo generale n. 17742/2021;

Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 dinanzi al Giudice di pace di Napoli;

Oggetto: società in house providing – disamina della società in house – rapporto con l'agente contabile, quale l'agenzia delle entrate (ADER) per mancata riscossione crediti – nozione di rapporto di servizio – giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. – differenza con il giudizio di conto – difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Appalto

-Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 32523/2023, depositata il 23.11.2023
Ruolo generale n. 24373/2022;

Avverso: la sentenza n. 369/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima
giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 25.7.2022;

Oggetto: contributi pubblici statali e/o europei – società aggiudicataria di un progetto europeo avente ad oggetto la promozione finalizzata a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura – procedimento penale pendente per truffa e falsa documentazione fiscale – rapporto tra giudizio contabile e giudizio penale – sussistenza del rapporto di servizio tra la società privata beneficiaria del contributo pubblico e l'ente erogatore – realizzazione dell'interesse pubblico anche tramite il contratto di appalto di diritto privato – analisi del principio del ne bis in idem – sussistenza della giurisdizione contabile.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11186/2023, depositata il 27.4.2023
Ruolo generale n. 28616/2021.

Avverso: la sentenza n. 140/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda
giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 6.5.2021;

Oggetto: società in house providing – responsabilità erariale del responsabile del procedimento, del dirigente della società in house della regione e del dirigente della società in house del comune per violazione del principio di economicità dei contratti pubblici – carattere esorbitante dell'ammontare stabilito nella determina per l'attività di fornitura di essenze arboree – prezzo palesemente eccessivo e sproporzionato pagato alla società appaltatrice per la fornitura senza evidenza pubblica – giurisdizione della Corte dei conti ex art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) – configurabilità del rapporto di servizio relativamente al soggetto privato esterno alla P.A. – appalto con affidamento diretto dell'opera complementare – disamina del danno erariale c.d. obliquo.

Esito: ricorso principale e ricorso incidentale di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9768/2023, depositata il 12.4.2023

Ruolo generale n. 12083/202.

Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4596/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento;

Oggetto: appalto pubblico – illecita conclusione ed esecuzione di appalto – illecita conclusione ed esecuzione degli accordi di transazione – definizione di danno erariale – sussistenza del rapporto di servizio – inserimento, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione per la realizzazione del programma pubblico.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Compensi non autorizzati dalla P.A.:

-Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3872/2023, depositata l'8.2.2023

Ruolo generale n. 16258/2022.

Per: regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Campania, con ordinanza n. 131/2022, depositata il 28.4.2022;

Oggetto: compensi non autorizzati dalla pubblica amministrazione – procedimento disciplinare a carico di dipendente pubblico – applicazione da parte dell'amministrazione di appartenenza della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della privazione della retribuzione per violazione dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del TUP – ingiunzione di pagamento attivata dalla PA – instaurazione innanzi al giudice del lavoro del giudizio per richiedere l'accertamento della insussistenza dell'incarico retribuito non autorizzato e la prescrizione dell'azione disciplinare – declaratoria della giurisdizione al giudice contabile da parte del giudice del lavoro – ordinanza del regolamento di giurisdizione emessa dal giudice contabile in quanto l'ente pubblico creditore è ammesso a procedere coattivamente nei confronti del debitore mediante ingiunzione di pagamento e ferma restando l'opponibilità di quest'ultima innanzi al giudice ordinario – assenza di qualunque proposizione dell'azione di responsabilità per danno erariale, ma attivazione diretta dell'amministrazione di appartenenza per ottenere il pagamento della somma –

conseguente attivazione della domanda giudiziale di accertamento negativo dinanzi al giudice ordinario.

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

Contributi pubblici statali e/o europei:

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19574/2023, depositata il 10.7.2023
Ruolo generale n. 11610/2022.

Avverso: la sentenza n. 430/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.10.2021;

Oggetto: impiego pubblico contrattualizzato – responsabilità erariale di una dipendente del MIUR in regime di distacco sindacale con incarico aggiuntivo remunerato – incremento pensionistico per incarico aggiuntivo successivamente retribuito con risorse erogate al sindacato dalla dipendente pubblica sotto forma di donazioni ingerendosi la stessa in un procedimento esitato nell'erogazione di un maggiore trattamento in proprio favore – inconfigurabilità della violazione del principio del ne bis in idem – rapporto tra il giudizio contabile e quello penale – disamina della figura del “distacco” o “comando” del lavoratore ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003 – indebita percezione di contributi pubblici a carico dell'erario – sussistenza del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18900/2023, depositata il 4.7.2023
Ruolo generale n. 22779/2022.

Avverso: la sentenza n. 21/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 14.2.2022;

Oggetto: illegittima percezione di contributo pubblico statale – responsabilità erariale della società e dei legali rappresentanti beneficiari del finanziamento – configurabilità del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo pubblico e la società- privato fruitore – questione di incostituzionalità su un ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio” manifestamente

infondata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 12664/2023, depositata il 10.5.2023

Ruolo generale n. 17430/2022;

Avverso: la sentenza n. 175/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 4.5.2022;

Oggetto: illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici percepiti e non restituiti dal legale rappresentante di una s.p.a. – sussistenza del rapporto di servizio tra la società, quale privato percettore e la Regione erogatrice dei due finanziamenti con finalità di sostegno all'economia ai sensi della L. R. n. 16/2016 – proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato di truffa con emissione di false fatture e occultamento doloso del danno – notificazione del ricorso alla sola Procura regionale della Corte dei conti e non anche alla Procura Generale della stessa – nullità della notifica e non inesistenza – carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale dell'ufficio del pubblico ministero contabile – sanatoria della nullità della notifica in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9794/2023, depositata il 12.4.2023

Ruolo generale n. 24578/2021.

Avverso: la sentenza n. 30/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 22.2.2021;

Oggetto: contributi pubblici statali – indebita percezione di contributi agevolati – irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 488/1992 – revocazione del contributo concesso con obbligo di restituzione da parte della società privata nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale – insindacabilità da parte della Corte di cassazione delle violazioni del diritto dell'U.E. costituenti meri errores in iudicando o in procedendo – presupposti dell'azione del pubblico ministero contabile – non ricorrenza della violazione del principio del ne bis in idem – giudizio

di appello confermativo della giurisdizione speciale – rapporti tra il giudizio contabile e quelli civile e penale.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9659/2023, depositata l'11.4.2023

Ruolo generale n. 16087/2022.

Avverso: la sentenza n. 27/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 19.1.2022;

Oggetto: percezione di contributi pubblici da parte di associazione relativa alla gestione di case-famiglia per disabili – mancata attività di rendicontazione – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel sistema integrato di interventi pubblici e servizi sociali – rendicontazione semestrale dei flussi di spesa da parte degli enti comunali e obbligo di rendicontazione a carico del privato/associazione/ente di promozione sociale che riceva un contributo pubblico.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 7740/2023, depositata il 16.3.2023

Ruolo generale n. 21977/2022.

Avverso: la sentenza n. 21/A/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 14.2.2022;

Oggetto: contributi pubblici statali – indebita percezione di finanziamenti pubblici concessi per la costruzione di impianti alberghieri da parte degli amministratori delle società private – configurabilità del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogante e i soggetti privati fruitori – sviamento della somma dalla finalità programmata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 609/2023, depositata il 12.1.2023

Ruolo generale n. 7357/2022.

Avverso: la sentenza n. 129/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale

d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 29.7.2021;

Oggetto: contributi pubblici europei – illecita fruizione da parte di soggetti privati di ingenti contributi europei a sostegno del settore agricolo – disciplina dell'incidente di falso – rapporto tra giudizio contabile e quello penale – non ammissibilità della pregiudizialità del giudizio penale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza della violazione della normativa europea – inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

Rapporto di servizio:

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 32523/2023, depositata il 23.11.2023
Ruolo generale n. 24373/2022.

Avverso: la sentenza n. 369/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 25.7.2022;

Oggetto: contributi pubblici statali e/o europei – società aggiudicataria di un progetto europeo avente ad oggetto la promozione finalizzata a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura – procedimento penale pendente per truffa e falsa documentazione fiscale – rapporto tra giudizio contabile e giudizio penale – sussistenza del rapporto di servizio tra la società privata beneficiaria del contributo pubblico e l'ente erogatore – realizzazione dell'interesse pubblico anche tramite il contratto di appalto di diritto privato – analisi del principio del ne bis in idem – sussistenza della giurisdizione contabile.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 28540/2023, depositata il 13.10.2023
Ruolo generale n. 6266/2023.

Avverso: la sentenza n. 410/2022 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 5.9.2022;

Oggetto: responsabilità erariale del commissario straordinario per anomalie gestionali dovute ad un corrispettivo incongruo rispetto alle risultanze delle stime peritali eseguite per la determinazione del canone di locazione – procedura di gara

di appalto per l'affidamento della gestione di un asilo comunale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – non violazione della discrezionalità amministrativa – sussistenza di rapporto di servizio motivo non sollevato in grado di appello – formazione del giudicato – ruolo del pubblico ministero contabile quale parte solo in senso formale – spese processuali – abuso del processo.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 18900/2023, depositata il 4.7.2023

Ruolo generale n. 22779/2022.

Avverso: la sentenza n. 21/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 14.2.2022;

Oggetto: illegittima percezione di contributo pubblico statale – responsabilità erariale della società e dei legali rappresentanti beneficiari del finanziamento – configurabilità del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo pubblico e la società- privato fruitore – questione di incostituzionalità su un ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio” manifestamente infondata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 12664/2023, depositata il 10.5.2023

Ruolo generale n. 17430/2022.

Avverso: la sentenza n. 175/2022 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 4.5.2022;

Oggetto: illecita appropriazione e sviamento dei contributi pubblici percepiti e non restituiti dal legale rappresentante di una s.p.a. – sussistenza del rapporto di servizio tra la società, quale privato percettore e la Regione erogatrice dei due finanziamenti con finalità di sostegno all'economia ai sensi della L. R. n. 16/2016 – proscioglimento nel processo penale per intervenuta prescrizione del reato di truffa con emissione di false fatture e occultamento doloso del danno – notificazione del ricorso alla sola Procura regionale della Corte dei conti e non anche alla Procura Generale della stessa – nullità della notifica e non inesistenza – carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale dell'ufficio del pubblico ministero

contabile – sanatoria della nullità della notifica in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11186/2023, depositata il 27.4.2023
Ruolo generale n. 28616/2021.

Avverso: la sentenza n. 140/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 6.5.2021;

Oggetto: società in house providing – responsabilità erariale del responsabile del procedimento, del dirigente della società in house della regione e del dirigente della società in house del comune per violazione del principio di economicità dei contratti pubblici – carattere esorbitante dell'ammontare stabilito nella determina per l'attività di fornitura di essenze arboree – prezzo palesemente eccessivo e sproporzionato pagato alla società appaltatrice per la fornitura senza evidenza pubblica – giurisdizione della Corte dei conti ex art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) – configurabilità del rapporto di servizio relativamente al soggetto privato esterno alla P.A. – appalto con affidamento diretto dell'opera complementare – disamina del danno erariale c.d. obliquo.

Esito: ricorso principale e ricorso incidentale di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9768/2023, depositata il 12.4.2023
Ruolo generale n. 12083/2022.

Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4596/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento;

Oggetto: appalto pubblico – illecita conclusione ed esecuzione di appalto – illecita conclusione ed esecuzione degli accordi di transazione – definizione di danno erariale – sussistenza del rapporto di servizio – inserimento, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione per la realizzazione del programma pubblico.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 7740/2023, depositata il 16.3.2023
Ruolo generale n. 21977/2022.

Avverso: la sentenza n. 21/A/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 14.2.2022;

Oggetto: contributi pubblici statali – indebita percezione di finanziamenti pubblici concessi per la costruzione di impianti alberghieri da parte degli amministratori delle società private – configurabilità del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogante e i soggetti privati fruitori – sviamento della somma dalla finalità programmata.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

-Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5569/2023, depositata il 22.2.2023
Ruolo generale n. 17742/2021.

Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 dinanzi al Giudice di pace di Napoli;

Oggetto: società in house providing – disamina della società in house – rapporto con l'agente contabile, quale l'agenzia delle entrate (ADER) per mancata riscossione crediti – nozione di rapporto di servizio – giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. – differenza con il giudizio di conto – difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4264/2023, depositata il 10.2.2023
Ruolo generale n. 4705/2022.

Avverso: la sentenza n. 460/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'11.11.2021;

Oggetto: società a partecipazione pubblica – abuso dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti in violazione delle norme imperative sull'indebitamento degli enti locali e per il rilascio di garanzie – inconfigurabilità del rapporto di servizio – non ricorrenza dei requisiti propri della società in house providing – contratto di appalto intervenuto tra società privata e partecipata con pregiudizio economico solo indirettamente riconducibile all'ente comunale – mala gestio degli organi sociali non integrano gli estremi del danno erariale – pregiudizio gravante sul patrimonio della

società partecipata quale ente soggetto alle regole di diritto privato e non su quello del socio pubblico.

Esito: estinzione del giudizio di Cassazione del ricorso incidentale, accoglimento del ricorso principale della parte privata/giurisdizione giudice ordinario.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3869/2023, depositata l'8.2.2023

Ruolo generale n. 15274/2021.

Avverso: la sentenza n. 330/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata l'1.12.2020;

Oggetto: società in house providing – responsabilità erariale dell'amministratore delegato per indebita liquidazione di spese – disamina dei tre requisiti tipici e necessari della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici, dello svolgimento dell'attività prevalente a favore degli enti pubblici partecipanti e del controllo analogo – rapporto di servizio – distinzione tra danno causato per *mala gestio* degli amministratori al patrimonio della società a partecipazione pubblica e danno fatto valere nella gestione della società in house.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2882/2023, depositata il 31.1.2023

Ruolo generale n. 19032/2021.

Avverso: la sentenza n. 123/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 21.4.2021;

Oggetto: responsabilità dei responsabili di una fondazione per erogazione di finanziamenti pubblici al fine di espletare funzioni sanitarie d'interesse pubblico – prestazioni “non tariffabili” – illecite dazioni in favore del Presidente della regione e degli intermediari attraverso un sistema corrotto di destinazione di una quota dei finanziamenti sui conti personali dei responsabili della fondazione – rapporto di servizio tra la fondazione e la regione – riforma del sistema sanitario con riferimento all'introduzione della concessione amministrativa per l'espletamento di una funzione pubblica (assistenza sanitaria) – non ricorrenza di un mero rapporto contrattuale di vendita/acquisto di prestazioni sanitarie – riconducibilità del finanziamento delle

funzioni non tariffabili alla nozione di sovvenzione pubblica e non a quella di corrispettivo sinallagmatico – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza del bis in idem – esperibilità dell'azione da parte del pubblico ministero contabile – rapporto tra giudizi contabile e civile – rapporto tra confisca e giurisdizione contabile.

Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2189/2023, depositata il 24.1.2023

Ruolo generale n. 4700/2022.

Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 30097 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Lombardia;

Oggetto: responsabilità erariale dell'ex dirigente generale ASL per acquisto di immobile allo stesso locato ad un prezzo inferiore al valore di mercato – violazione della normativa pubblicistica per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici – concomitante sentenza definitiva penale sul reato di turbata libertà degli incanti – disamina sul ruolo di privato cittadino-affittuario avente diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile di cui era conduttore – ricorrenza del rapporto di servizio tra il privato e l'ente pubblico – rilevanza dell'evento dannoso verificatosi in pregiudizio alla P.A. – insussistenza dell'inadempimento contrattuale o di illecito aquiliano per la gestione di fondi pubblici preordinata ad un illecito lucro personale.

Esito: giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2152/2023, depositata il 24.1.2023

Ruolo generale n. 13196/2021.

Avverso: la sentenza n. 58/2021 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 26.2.2021;

Oggetto: indebita percezione di contributi pubblici – tardività dell'appello – notificazione del ricorso in cassazione al pubblico ministero contabile – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – formazione del giudicato – rapporto di servizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13990/2023, depositata il 22.5.2023

Ruolo generale n. 9805/2022.

Per: regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Campania, con ordinanza n. 64/2022, depositata il 4.4.2022;

Oggetto: pensionistica – mancato o tardivo trasferimento dei contributi previdenziali ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi e della percezione della pensione di vecchiaia con richiesta di condanna nei confronti dell'INPS al risarcimento dei danni per la perdita di un anno dei ratei pensionistici della pensione di vecchiaia liquidata solo all'esito del trasferimento dei contributi – conflitto di giurisdizione – domanda non rientrante nella giurisdizione del giudice contabile.

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13987/2023, depositata il 22.5.2023

Ruolo generale n. 9803/2022.

Per: regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con sentenza-ordinanza n. 85/2022, depositata l'11/04/2022;

Oggetto: pensionistica – docente MIUR dispensata dal servizio per inidoneità fisica permanente ma con idoneità ad altri compiti – conflitto negativo di giurisdizione su tutte le domande svolte dalla docente per il conseguimento della dispensa del servizio ex art. 7, comma 9, del D.P.R. n. 171/2011, con i relativi emolumenti e versamenti contributivi, oltre ai danni, nonché per l'annullamento dell'indebita percezione di somme pretese in restituzione dall'amministrazione – rapporto tra il giudizio contabile e il giudizio civile, quest'ultimo rivolto a contestare l'esercizio di poteri datoriali in regime di lavoro privatizzato – pretesa restitutoria della PA avente natura propria e distinta dal trattamento pensionistico della dipendente.

Esito: giurisdizione giudice ordinario.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1881/2023, depositata il 20.1.2023

Ruolo generale n. 15603/2021.

Avverso: la sentenza n. 60/2021 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 22.2.2021;

Oggetto: azione revocatoria – legittimazione del Procuratore contabile all'esercizio

dell'azione revocatoria ex art. 73 c.g.c. – azione di responsabilità attivata dall'amministrazione pubblica dinanzi al giudice ordinario avente funzione strumentale e accessoria rispetto all'azione revocatoria contabile – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 609/2023, depositata il 12.1.2023

Ruolo generale n. 7357/2022.

Avverso: la sentenza n. 129/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, depositata il 29.7.2021;

Oggetto: contributi pubblici europei – illecita fruizione da parte di soggetti privati di ingenti contributi europei a sostegno del settore agricolo – disciplina dell'incidente di falso – rapporto tra giudizio contabile e quello penale – non ammissibilità della pregiudizialità del giudizio penale – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – insussistenza della violazione della normativa europea – inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PARTE SECONDA

RESOCONTO SENTENZE in materia di responsabilità, in materia di conti e in materia pensionistica.

RESPONSABILITA' E CONTI.

Questioni di diritto processuale

Trattazione ex art. 130 c.g.c. (rito abbreviato):

(n. 7 giudizi trattati, 7 Sentenze)

Sent.34/2023 (G.21231), Sent.40/2023 (G.21181), Sent.52/2023 (G.21273),

Sent.53/2023 (G.21276), Sent.74/2023 (G.21305), Sent.103/2023 (G.21244),

Sent.110/2023 (G.21373)

Questioni di diritto sostanziale

Equa riparazione (Legge PINTO n. 89/2001) (n. 4 giudizi trattati - 4 Sentenze - 2 Decreti):

Sent.40/2023 (G.21181), Decr.4/2023 Rito Abbr. + Sent.53/2023 (G.21276),

Sent.43/2023 (G.21276), Decr.10/2023 Rito Abbr. + Sent.110/2023 (G.21373)

Attività contrattuale (n. 1 giudizio trattato - 1 Sentenza):

Sent.69/2023 (G.21324)

Entrate (n. n. 1 giudizio trattato - 1 Sentenza):

Sent.29/2023 (G.21329)

Debiti fuori bilancio (n. n. 1 giudizio trattato - 1 Sentenza):

Sent.26/2023 (G.21327)

Gestione dannosa del patrimonio (n. 2 giudizi trattati - 2 Sentenze):

Sent.17/2023 (G.21227), Sent.102/2023 (G.21358)

Irregolarità conti (Giudizi di conto) (n. 10 giudizi trattati - 10 Sentenze – 1 Sentenza / Ordinanza):

Sent./Ord.41/2023 + Sent.101/2023 (G.21245), Sent.56/2023 (G.21272),
Sent.37/2023 (G.21277), Sent.70/2023 (G.21326), Sent.72/2023 (G.21327),
Sent.64/2023 (G.21328), Sent.116/2023 (G.21329), Sent.78/2023 (G.21330),
Sent.105/2023 (G.21333), Sent.100/2023 (G.21334),

Responsabilità medica (n. 5 giudizi trattati - 6 Sentenze – 1 Decreto):

Sent.48/2023 (G.21125), Sent.28/2023 (G.21210), Sent.21/2023 + Sent.34/2023
(G.21231), Decr.7/2023 Rito Abbr. + Sent.103/2023 (G.21244), Sent.55/2023
(G.21244)

Compensi / Assegni / Indennità / Premi / trattamento economico personale

(n. 2 giudizi trattati - 2 Sentenze):

Sent.36/2023 (G.21269), Sent.59/2023 (G.21316)

Rendicontazione (Resa del conto) (n. 47 giudizi trattati -15 Sentenze – 46 Decreti Fuori Ud.):

Sent.91/2023 (G.19548), Sent.92/2023 (G.19550), Sent.120/2023 (G.20598),

Decr. Fuori Ud.19/2023 (G.21249), Decr. Fuori Ud.18/2023 (G.21250),

Sent.33/2023 (G.21251), Decr. Fuori Ud.34/2023 (G.21255),

Decr. Fuori Ud.35/2023 (G.21256), Decr. Fuori Ud.36/2023 (G.21257),

Decr. Fuori Ud.37/2023 (G.21258), Decr. Fuori Ud.40/2023 (G.21259),

Decr. Fuori Ud.38/2023 (G.21260), Decr. Fuori Ud.54/2023 (G.21278),

Decr. Fuori Ud.55/2023 (G.21279), Decr. Fuori Ud.56/2023 (G.21280),

Decr. Fuori Ud.26/2023 + Decr. Fuori Ud.46/2023 (G.21283),

Decr. Fuori Ud.67/2023 + Sent.121/2023 (G.21287),

Sent.112/2023 + Sent.113/2023 + Sent.114/2023 (G.21288),

Decr. Fuori Ud.47/2023 + Decr. Fuori Ud.49/2023 (G.21290),

Decr. Fuori Ud.75/2023 (G.21291), Decr. Fuori Ud.27/2023 (G.21292),

Decr. Fuori Ud.32/2023 (G.21293), Decr. Fuori Ud.48/2023 (G.21297),

Decr. Fuori Ud.25/2023 (G.21298), Decr. Fuori Ud.22/2023 (G.21299),

Decr. Fuori Ud.20/2023 + Decr. Fuori Ud.21/2023 + Sent.93/2023 + Sent.94/2023 +

Sent.95/2023 (G.21300), Decr. Fuori Ud.29/2023 + Decr. Fuori Ud.53/2023 +

Sent.57/2023 (G.21301), Decr. Fuori Ud.23/2023 + Sent.96/2023 + Sent.97/2023 +

Sent.98/2023 (G.21302), Decr. Fuori Ud.28/2023 (G.21303),

Decr. Fuori Ud.39/2023 (G.21309), Decr. Fuori Ud.50/2023 (G.2322),

Decr. Fuori Ud.58/2023 (G.21336), Decr. Fuori Ud.59/2023 (G.21337),

Decr. Fuori Ud.60/2023 (G.21338), Decr. Fuori Ud.61/2023 (G.21339),

Decr. Fuori Ud.62/2023 (G.21340), Decr. Fuori Ud.66/2023 (G.21342),

Decr. Fuori Ud.42/2023 (G.21343), Decr. Fuori Ud.57/2023 (G.21344),

Decr. Fuori Ud.43/2023 (G.21348), Decr. Fuori Ud.44/2023 (G.21349),
Decr. Fuori Ud.45/2023 (G.21350), Decr. Fuori Ud.63/2023 (G.21351),
Decr. Fuori Ud.64/2023 (G.21352), Decr. Fuori Ud.65/2023 (G.21353),
Decr. Fuori Ud.76/2023 (G.21356), Decr. Fuori Ud.51/2023 (G.21361)
Reati commessi da Pubblici dipendenti (n. 8 giudizi trattati - 8 Sentenze – 1 Decreti Fuori Ud.):

Sent.15/2023 (G.21208), Sent.44/2023 (G.21243), Sent.45/2023 (G.21248),
Sent.54/2023 (G.21314), Sent.73/2023 (G.21325), Sent.109/2023 (G.21359),
Decr. Fuori Ud.51/2023 + Sent.106/2023 (G.21365), Sent.107/2023 (G.21380)

Indebita percezione di contributi pubblici (n. 7 giudizi trattati - 7 Sentenze – 2 Decreti):
Sent.20/2023 (G.21238), Decr.1/2023 Rito Abbr. + Sent.52/2023 (G.21273),
Decr.5/2023 Rito Abbr. + Sent.74/2023 (G.21305), Sent.117/2023 (G.21305),
Sent.70/2023 (G.21319), Sent.67/2023 (G.21320), Sent.80/2023 (G.21331).

Personale (n. Giudizi trattati - 6 Sentenze):

Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata

Sent.6/2023 (G.21220), Sent.5/2023 (G.21222), Sent.22/2023 (G.21230),
Sent.42/2023 (G.21270), Sent.71/2023 (G.21321), Sent.108/2023 (G.21341)

Resoconto dell'attività della sezione nel settore dei conti giudiziali – anno 2023

Approvazioni/Discarichi

Totale Relazioni 173; Totale Conti 173

(Le proposte di discarico sono riferite in prevalenza ai conti relativi alla gestione dell'imposta di soggiorno nei Comuni delle quattro Province della Regione Liguria e ai conti economici degli Enti locali)

Suddivisione per Provincia

Imperia 38

La Spezia 110

Savona	25
--------	----

Deferimenti al Collegio/Iscrizione a ruolo

Totale Relazioni	24
------------------	----

Totale Conti	24
--------------	----

(E' stata richiesta l'iscrizione a ruolo d'udienza per 24 conti, di cui 5 conti relativi alla gestione economica degli Enti locali e 19 conti relativi alla gestione dell'imposta di soggiorno da parte dei titolari delle strutture ricettive aventi sede nei Comuni della Regione che hanno istituito l'imposta di soggiorno)

Suddivisione per Provincia

Genova	3
--------	---

Imperia	2
---------	---

Savona	17
--------	----

Spezia	2
--------	---

Estinzioni

Totale Relazioni	239
------------------	-----

Totale conti	1015
--------------	------

Suddivisione per Provincia ed erariali

Genova	180
--------	-----

Imperia	185
---------	-----

La Spezia	253
-----------	-----

Savona	180
--------	-----

Erariali	217
----------	-----

Si segnala, per completezza e per opportuna notizia, che i conti attualmente ancora in istruttoria sono 115, suddivisi tra i vari magistrati della Sezione.

MATERIA PENSIONISTICA

Questioni di diritto processuale

Ordinanze di richiesta parere medico-legale (6 ordinanze): n. 13/M/2023 (g.21229), n.18/M/2023 (g.21242), n.27/G/2023 (g.21345), n.30/M/2023 (g.21335), n. 35/C/2023 (g. 21374) e n.36/2023 (g.21387).

Ordinanze di conferimento incarico per espletamento consulenza tecnica d'ufficio (2 ordinanze) : n.23/C/2023 (g.21306) e n.29/C/2023 (g.21306);

Ordinanze per richiesta chiarimenti ed integrazione documentazione (13 ordinanze): n.1/M/2023 (g.21198), n.4/C/2023 (g.21234), n.5/M/2023 (g.21242), n.6/C/2023 (g.21262), n.7/C/2023 (g.21282), n.8/M/2023 (g.21307), n.9/M/2023 (g. 21312), n. 12/C/2023 (g.21289), n.16/C/2023 (g.21206), n.17/C/2023 (g.21233), n.22/C/2023 (g.21346), n.24/C/2023 (g.21066), n.32/C/2023 (g.21376);

Ordinanze per integrazione del contraddittorio (4 ordinanze): n.10/C/2023 (g. 21265); n.21/M/2023 (g.21323), n.33/M/2023 (21372) e n.34/C/2023 (g. 21234);

Ordinanze n. 3/C/2023 (g.21233) e n. 26/M/2023 (g.21229) per rinvio trattazione della causa;

Ordinanza n.31/G/2023 (g.21345) per conferma ordinanza precedente;

Ordinanza n.28/M/2023 (g.21383) per accoglimento istanza cautelare;

Ordinanze Fuori Udienza (2 ordinanze): n.7/G/2023 (g.21345) per discussione istanza depositata dal ricorrente e n.8/G/2023 (g. 21345) per concessione della proroga richiesta dal Collegio Medico Legale per il deposito del documento consulenziale;

Questioni di diritto sostanziale

Accoglimento parziale ricorsi per riliquidazione pensione ex art. 54 DPR n. 1092/1973 (1 sentenza): sent. n. 99/C/2023 (g.21378);

Accoglimento ricorsi per riliquidazione pensione ex art. 54 (3 sentenze): sent. n. 3/M/2023 (g.21079), sent. n.7/M/2023 (g.21236) e sent. n.62/M/2023 (g.21312);

Rigetto ricorsi per riliquidazione pensione ex art. 54 (1 sentenza): sent. n. 32/M/2023 (g.21268);

Dichiarazione cessata materia del contendere ricorsi per riliquidazione pensione ex art. 54 (5 sentenze): sent. n.4/M/2023 (g.21117), sent. n.11/M/2023 (g.21179), sent. n.12/C/2023 (g.21203), sent. n.39/C/2023 (g.21202) e sent. n.76/M/2023 (g.21354);

Ricorsi in materia di irrepetibilità delle somme indebitamente corrisposte: (7 sentenze) - sent. n. 1/C/2023 (g. 20511), sent. n.18/C/2023 (g.21215) e sent. n. 35/C/2023 (g.21216) di accoglimento, sent. n. 10/C/2023 (g.20222), n. 51/M/2023 (g.21198), sent. n.84/C/2023 (g.21233) e n.87/M/2023 (g.21383) di rigetto;

Ricorsi in materia di riconoscimento pensione privilegiata: (4 sentenze) - sent. n.14/M/2023 (g.21212), sent. n.24/M/2023 (g.21134) e sent. n.88/M/2023 (g.21229), sent. n.90/M/2023 (g.21323) di rigetto;

Rigetto ricorsi in materia di riconoscimento benefici contributivi previsti dall'art. 13, comma 7, della L. n. 257/1992: (7 sentenze) - sent. n.13/C/2023 (g.21263), sent. n.25/C/2023 (g.21261), sent. n.31/C/2023 (g.21264), sent. n.47/C/2023 (g.21201), sent. n.49/C/2023 (g.21262), sent. n.81/C/2023 (g.21281) e sent. n.85/C/2023 (g.21364);

Accoglimento ricorsi in materia di riconoscimento benefici contributivi previsti dall'art. 13, comma 7, della L. n. 257/1992: sent. n.77/C/2023 (g.21145), sent. n.115/C/2023 (g.21265) e sent. n.119/C/2023 (g.21385); inoltre sent. n. 66/C/2023 (g.21282) di accoglimento parziale e sent. n.118/C/2023 (g.21284) di cessata materia del contendere;

Ricorsi in materia di riliquidazione del trattamento pensionistico: sent. n.9/C/2023 (g.21246), sent. n.19/C/2023 (g.21075), sent. n.38/M/2023 (g.21266) e sent. n. 75/C/2023 (g.21332) di rigetto; sent. n.27/C/2023 (g.21274) e sent. n.68/C/2023 (g.21275) di accoglimento, sent. n.111/C/2023 (g. 21389) di accoglimento parziale; sent. n.61/C/2023 (g.21289), sent. n.82/C/2023 (g.21206) e sent. n.104/C/2023 (g.21207) di cessata materia del contendere, sent. n.23/C/2023 (g.21241) di estinzione del giudizio, infine sentenza/ordinanza n. 46/C/2023 (g.21317);

Ricorso per riscatto studi universitari: sent. n.50/C/2023 (g.21313) di rigetto;

Ricorso per il diritto al trattamento pensionistico: sent. n.63/C/2023 (g.21346) di rigetto;

Ricorso per risarcimento danno pensionistico: sent. n.86/C/2023 (g.21377) di inammissibilità;

Ricorso per la ricongiunzione di periodi assicurativi ai sensi delle l. 45/1990: sent. 8/C/2023 (g.21247) di accoglimento parziale;

Ricorso per il riconoscimento della causa di servizio: sent. n.16/M/2023 (g.20387) di rigetto e sent. n.89/M/2023 (g.21315) per difetto di giurisdizione;

Ricorso per accertamento grado di invalidità: sent. n.30/C/2023 (g.21311) di inammissibilità;

Istanze di ottemperanza: (3 sentenze) - sent. n.2/M/2023 (g.21035) di estinzione, sent. n.65/M/2023 (g.21307) e sent. n.83/M/2023 (g.21370) di accoglimento.

SCELTA di SENTENZE della sezione di maggior rilievo

a) In materia di responsabilità

Danno da illecito utilizzo o da indebita percezione di fondi nazionali ed europei.

Costituisce danno da sviamento delle finalità pubbliche perseguite dal legislatore con le misure di sostegno finanziario varate per attenuare gli effetti delle restrizioni introdotte allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica provocata dalla pandemia da Covid-19 (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. "decreto liquidità", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) l'utilizzazione, per scopi personali, del finanziamento destinato all'attività d'impresa, erogato da un Istituto di credito privato, con la garanzia del 'Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese' gestito per conto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il danno consiste nella diminuzione patrimoniale subita dallo Stato per l'impiego inutile di risorse, vincolate a garanzia del finanziamento e, perciò, sottratte ad altri usi, ed è certo, concreto e attuale stante l'irrelevanza dei possibili recuperi, dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione. Non rilevano, in senso contrario, la circostanza che l'Amministrazione non abbia ancora subito l'escussione della garanzia da parte della banca erogatrice del finanziamento né che a tale eventualità, sul piano civilistico, si possa rimediare attraverso l'azione di regresso del Fondo escusso nei confronti dell'imprenditore inadempiente, poiché la stessa si colloca su un piano distinto ed è retta da principi diversi da quelli propri dell'azione di responsabilità amministrativa.

L'eventuale futura restituzione integrale, da parte del beneficiario, del finanziamento ricevuto, produrrebbe i propri effetti esclusivamente nella sede esecutiva. (**Sentenza n. 70 del 3 agosto 2023**).

Danno da attività extraistituzionale vietata (Youtuber).

L'attività dell'insegnante di scuola secondaria che ceda a titolo oneroso spazi pubblicitari sui propri canali *YouTube* mediante affiliazione ad un programma di monetizzazione collegato alle visualizzazioni dei contenuti audiovisivi pubblicati su tali canali, esercitata, sia in forma individuale che societaria, con i caratteri dell'abitudine e della professionalità, configura un'intermediazione commerciale e costituisce svolgimento di attività extraistituzionale ricadente nel divieto assoluto posto per tutti i pubblici dipendenti dall'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e per il personale docente di rango non universitario anche dall'art. 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, come tale, non è, pertanto, autorizzabile ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che il relativo corrispettivo deve, quindi, essere versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza.

L'impossibilità di autorizzare un'attività extraistituzionale assolutamente vietata è situazione equiparata, quanto agli effetti, alla mancata richiesta di autorizzazione, per cui anche per tale attività sussiste la responsabilità amministrativa nella forma tipizzata di responsabilità per "danno da mancata entrata", di cui all'art. 53, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. (**Sentenza n. 108 del 13 dicembre 2023**)

Incarichi non autorizzati e consulenze.

Merita particolare attenzione sul punto la **sentenza 16.01.2023, n. 6** che ha rigettato la richiesta di condanna al pagamento della somma complessiva di € 197.003,17 per l'asserita illegittima percezione di compensi derivanti da attività extra istituzionali non autorizzate in favore di diverse società pubbliche e consorzi di enti pubblici, poste in essere nel periodo in cui il convenuto svolgeva le mansioni di Professore universitario a tempo pieno.

In questa sentenza, per addivenire al rigetto della domanda attorea, la Sezione, dopo avere esaminato attentamente, anche in una prospettiva storica, l'intera normativa primaria e secondaria, nonché le deliberazioni ANAC e gli atti di indirizzo ministeriali, ha ritenuto che l'art. 6 L. 30.12. 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini), il quale consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi

istituzionali, di potere «svolgere liberamente [quindi, senza alcun obbligo di comunicazione], anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale» sia applicabile anche alle fattispecie degli incarichi conferiti da soggetti pubblici, anche quelli consorziati, comprese le società *in house providing* nonché l'attività di valutazione di progetti, al fine di verificare la loro idoneità a essere oggetto di finanziamenti.

Al contrario, con la **sentenza 2.03 2023, n. 22**, la Sezione ha ritenuto che la nozione di <<consulenza>> ex art. 6 L. n. 240/2010 non possa essere ampliata fino a ricomprendere le prestazioni di *facere* quale, nel caso di specie, lo *sviluppo* di modelli matematici, in quanto ciò comporterebbe la liberalizzazione di qualunque attività realizzata da Professori universitari.

Peraltro, la stessa sentenza pone in capo alle Università dei doveri di protezione consistenti, a fronte di comunicazioni del tutto generiche, di acquisire i contratti di conferimento dei relativi incarichi per valutare la corrispondenza tra quanto formalmente dichiarato e quanto sostanzialmente realizzato o da realizzarsi sussistendo, nel caso di inerzia, un concorso colposo nel fatto dannoso che giustifica una diminuzione (nella specie, del 40%) del *quantum*. La sentenza **n. 71 del 3 agosto 2023** ha affrontato la questione dello svolgimento da parte di un dipendente pubblico dell'incarico di amministratore di una società. A tal riguardo è stato affermato che sussiste un'ipotesi di incompatibilità assoluta tra impiego pubblico e svolgimento di cariche sociali, giustificata dalla preminenza dell'interesse pubblico a scongiurare situazioni di conflitto, anche solo potenziale, con l'attività istituzionale. L'incompatibilità costituisce il risultato di una valutazione astratta con giudizio prognostico *ex ante*, indipendentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio. Considerato che il dovere di esclusività rappresenta un contenuto fondamentale della prestazione richiesta al pubblico dipendente, la parte della retribuzione correlata all'esclusività anzidetta risulta versata *sine titulo*, con conseguente danno per il datore di lavoro pubblico.

Danni patrimoniali conseguenti a reati e danno all'immagine.

Con **sent. n. 44 del 10.05.2023** è stata parzialmente accolta la pretesa azionata dal P.M. nei confronti di un ex Dirigente della Polfer per l'illecito utilizzo di veicoli di servizio con autista e per l'indebita percezione dei compensi conseguenti alle false attestazioni circa la realizzazione di missioni fuori sede ed ore di straordinario.

Richiamata la normativa sull'utilizzo delle autovetture di servizio di cui al **d.p.c.m.**

25.09.2014, è stato confermato l'addebito doloso, avuto riguardo all'alto grado organizzativo rivestito ed al livello culturale presupposto, avendo il convenuto violato scientemente in un elevato numero di casi e, sistematicamente, per un periodo assai protratto, i doveri di servizio. La domanda di danno patrimoniale è stata accolta, in considerazione di evidenze caratterizzate da indizi chiari precisi e concordanti che portavano a ritenere integrata la prova delle circostanze contestate.

Nella specie è stato ritenuto che gli elementi costitutivi dell'illecito contabile emergevano dagli atti acquisiti nell'ambito delle indagini preliminari penali, rimessi al prudente apprezzamento del Collegio, tenuto conto che il Giudice penale nella sentenza di patteggiamento aveva dato espressamente atto dell'insussistenza delle condizioni per un proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p, anche considerando le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato. È stato confermato l'orientamento della Sezione secondo cui per la proponibilità dell'azione per danno all'immagine si richiede un reato contro la pubblica amministrazione nell'accezione ampia, non più circoscritta alle ipotesi dei delitti dei pubblici ufficiali di cui al Capo I, Titolo II, del Libro II del Codice penale.

È stato ribadito che il danno alla reputazione, inteso come **"danno conseguenza"**, non sussiste *"in re ipsa"*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Nella fattispecie, non è stata accolta la domanda di 'danno all'immagine' in quanto non era stata offerta sufficiente dimostrazione in ordine alla divulgazione della notizia da parte dei media, tanto da consentire di ritenere vi fosse stata in realtà una diffusione tale da non superare la **soglia minima di lesività**. Si era perciò di fronte a una **scarsa offensività**, tenuto conto che dai media era emerso che la condotta illecita era stata individuata e stigmatizzata direttamente dall'Amministrazione, che ne era risultata anzi valorizzata attraverso la descrizione della capacità di reazione e di risposta dell'apparato.

Danno da illecita gestione dei contributi pubblici erogati in seno al Consiglio regionale per il funzionamento dei Gruppi Consiliari.

Con **sent. n. 109 del 14.12.2023** è stata ritenuta fondata la pretesa erariale derivante dall'utilizzazione impropria di parte dei contributi erogati in seno al Consiglio della Regione Liguria, in relazione alle annualità rendicontate dal 2010 al 2012, in ragione del ruolo di garanti della corretta gestione delle risorse assegnate dei Consiglieri e del Capogruppo, per doloso occultamento del fatto dannoso, operato per mezzo delle complessive modalità di tenuta della contabilità e della rendicontazione. L'antigiuridicità delle condotte e la sussistenza del pregiudizio economico per la Regione discendevano

dalla mancata restituzione del contributo ricevuto, nonché dalla giustificazione delle spese con la produzione in sede di consuntivazione di documentazione inidonea a dimostrarne il collegamento con finalità istituzionali, per cui il P.M. aveva pienamente assolto il proprio onere probatorio, secondo le regole di riparto vigenti in materia, dal momento che il meccanismo adottato dal Legislatore ligure era impostato sul modello “*erogazione – rendicontazione*”, in luogo di quello “*anticipazione – rimborso*”. Il Collegio ha rammentato che il mantenimento di una prassi illegittima e l’eventuale tolleranza di taluni comportamenti abusivi possono costituire elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione dell’agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche, in ogni caso non potendo rivestire efficacia scriminante la *prassi contra legem*. Per quanto riguarda, le ingenti spese di ristorazione e di trasporto, il Collegio ha ribadito l’inidoneità dei ristoranti a costituire la sede più appropriata degli incontri istituzionali con singoli cittadini o elettori, imprenditori, politici, giornalisti, esponenti sindacali o di associazioni di categoria, dovendo questi avvenire nelle sedi a ciò deputate ovvero anche in sedi private idonee a perseguire interessi di natura collettiva. Né tali indeterminati eventi di ristorazione, celebrati a spese dei contribuenti, potevano essere ricondotti alla categoria delle spese di rappresentanza, non accrescendo il prestigio dell’Istituzione consiliare, anzi deteriorandone l’immagine pubblica attraverso la distrazione di provvidenze finanziarie rispetto a ben altri commendevoli scopi. È stato affermato quindi l’elemento psicologico doloso delle condotte distrattive, integranti illeciti gestori, emergendo in atti che i convenuti si erano resi colpevoli di una serie di episodi di peculato. La gravità dei fatti commessi, la chiara divergenza dal paradigma legale e la reiterazione delle condotte illecite, con l’effetto del personale arricchimento, hanno determinato l’esclusione dell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito. Quanto alla pretesa vincolatività della quantificazione con il criterio *ex lege* del *duplum*, *in primis*, è stata esclusa l’applicabilità della citata disposizione in quanto norma di natura non processuale e, dunque, non operante per fatti accaduti prima della sua entrata in vigore, dovendosi fare ricorso al criterio equitativo, ponendo a parametro di quantificazione il profitto del reato e, così, legittimamente quantificando il danno all’immagine in misura pari al triplo delle somme illecitamente conseguite.

Responsabilità medica

1. Merita menzione, sul punto, la **sentenza 13.02.2023, n. 21** con cui due medici sono

stati condannati al pagamento della somma complessiva di € 60.658,03 per non avere diagnosticato tempestivamente, nonostante sei distinti ricoveri (per complessivi trentacinque giorni di degenza), per plurimi episodi di broncopolmoniti con addensamenti pleuro – parenchimali, la presenza di un carcinoma tipico ad alta invasività, rimosso con l'asportazione del lobo polmonare destro inferiore e medio, che ha compromesso permanentemente le funzioni respiratorie del paziente. In tale sentenza la Sezione ha specificato che il concetto di colpa grave postula l'inescusabile violazione di "regole di esperienza" ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti, che rendono quindi prevedibili i conseguenti eventi e sulle cautele da attuare per evitare i medesimi e che la misurazione in concreto del grado della colpa si debba effettuare sulla base del grado di specializzazione dell'agente, della problematicità della vicenda, della difficoltà delle condizioni in cui il medico ha operato, del grado di novità della situazione e dell'impellenza. Nella medesima sentenza, confermando un principio già affermato in passato, si è specificato che i primari hanno l'obbligo di vigilare su tutta l'attività del reparto, assumendosi personalmente la responsabilità sui malati e dovendo verificare le diagnosi, assumendo, ove necessario, tutte le iniziative necessarie richieste da eventuali esigenze terapeutiche.

- 2. Con la **sentenza 14 giugno 2023, n. 55**, la Sezione si è soffermata sul caso della responsabilità di tre medici dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova per la morte di un paziente, deceduto a seguito di un'emicolectomia, per mancata suturazione dei monconi intestinali.

Nella fattispecie, due componenti dell'*équipe* hanno presentato istanza di definizione tramite rito abbreviato; il terzo, pur essendo un medico specializzando, è stato condannato a risarcire una quota dell'importo che l'Ospedale ha dovuto versare ai congiunti del *de cuius* a titolo di risarcimento. In particolare, non è stata ritenuta meritevole l'eccezione del convenuto secondo cui egli, all'epoca dei fatti, era solamente un medico specializzando, trattandosi comunque di un dottore in medicina e chirurgia iscritto all'albo, che non era possibile sminuire al rango di semplice apprendista o praticante. Inoltre, il Collegio ha rigettato la possibilità di invocare un preteso "*metus reverentialis*" nei confronti degli operatori principali, in quanto la presenza di concreti pericoli per la vita del paziente impone a chi agisce il dovere di adoperarsi in modo proattivo e, in caso, di errore, di esternare eventuali perplessità, anche in un'ottica di garanzia nei confronti del paziente di cui i medici sono chiamati a prendersi cura, quale fulcro dell'attività medica. In una prospettiva più ampia, è stata rilevata l'opportunità che la cultura aziendale incoraggi una garbata e motivata esternazione di dissensi costruttivi, al fine di propiziare il

miglioramento della qualità dei servizi resi, nell'interesse dei pazienti e di tutta la struttura sanitaria.

La qualifica di “medico specializzando” perciò non vale a esentare dall'eventuale responsabilità amministrativa i medici partecipanti a un intervento chirurgico.

Danno all'immagine.

La **sentenza 13 giugno 2023, n. 54**, ha riguardato il danno cagionato all'Agenzia delle entrate da un funzionario, condannato, tra l'altro, a pena detentiva per i reati di corruzione e concussione, per avere percepito denaro per omettere di sottoporre a controllo alcuni contribuenti o di segnalare agli uffici preposti al recupero delle imposte sui redditi le maggiori somme accertate ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

La Sezione ha rilevato la mancanza di prova di un danno da tangente, in quanto l'Amministrazione, all'epoca dei fatti, era ancora nei termini per recuperare gli importi dovuti dai contribuenti. Tuttavia, il convenuto è stato condannato per il danno all'immagine, quantificato nel doppio delle somme percepite, anche per gli importi ricevuti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 190/2012, che ha quantificato il danno nel doppio dell'utilità conseguita.

Fermo restando il danno all'immagine, non sussiste tuttavia danno da tangente se l'Amministrazione è in condizione di prevenire il danno al proprio patrimonio.

Danno derivante dallo “sviamento funzionale” del finanziamento regionale

La **sentenza n. 52 dell'8 giugno 2023** ha affrontato la questione del danno derivante dallo “sviamento funzionale” del finanziamento regionale ottenuto da una società per l'implementazione di una piattaforma informatica per la comunicazione a distanza tra medico e paziente. E' stato affermato che il rapporto di servizio è predicabile rispetto alla società che ha chiesto e ottenuto il finanziamento pubblico, nonché rispetto alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso del privato. Con l'assunzione dell'obbligo di destinare somme concernenti un finanziamento pubblico, il soggetto percettore agisce per l'espletamento di un'attività rientrante tra i compiti della pubblica amministrazione, cosicché ove per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo - e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalla finalità pubblica perseguita - egli realizza un danno per l'Ente pubblico, di cui deve rispondere dinanzi al giudice

contabile.

Finanziamenti alle imprese assistiti da garanzia statale in seguito alla pandemia COVID19.

La sentenza **n. 67 del 20 marzo 2023** ha affrontato la questione dei finanziamenti alle imprese in seguito alla pandemia Covid-19 assistiti da garanzia statale. E' stato affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in quanto il finanziamento erogato dalla banca trova causa nella garanzia prestata gratuitamente e automaticamente dallo Stato - sul quale ricade il rischio di credito - che ha previamente accantonato un apposito fondo. Il finanziamento, allora, deve ritenersi «ottenuto» dallo Stato poiché erogato sulla base di una disciplina di diritto pubblico, nel perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse. Ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici per far fronte alla pandemia covid-19, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, esso realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano.

Assenza di danno erariale nella concessione di buoni-spesa COVID-19.

Con la **sentenza n. 20 del 10 febbraio 2023** è stato affermato che non sussiste danno erariale per indebita percezione di erogazioni pubbliche (nella fattispecie, concessione di buoni spesa COVID-19) da parte di un funzionario di un Comune ligure, che aveva riconosciuto il beneficio di cui alla Ordinanza della Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, n. 658 del 29.3.2020, ad una platea di beneficiari, a fronte di domande che presentavano una serie di irregolarità. Il Collegio ha chiarito con l'occasione che le irregolarità formali delle domande non sono necessariamente illiceità foriere di danno erariale, se l'Ufficio di Procura non abbia dimostrato che le intenzioni dei compilatori delle domande medesime fossero intenzionalmente volte a trasmettere dati non veritieri. Inoltre, andava anche considerato il fatto sostanziale, risultante dagli atti, della sussistenza di approfondite istruttorie da parte del Comune sulle domande pervenute, che corrispondevano effettivamente a soggetti residenti che versavano in stato di bisogno ed erano peraltro direttamente conosciuti dal funzionario responsabile, trattandosi di piccolo Comune.

b) in materi di conti

E' opportuno sottolineare in questa sede d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 che questa Sezione giurisdizionale si è soffermata con particolare attenzione sui conti relativi alla riscossione dell'imposta di soggiorno, conducendo approfondite indagini e controlli su tutto il territorio ligure. Tale estesa attività di verifica ha portato, in numerosi casi, al discarico dei conti presentati dai gestori di strutture ricettive; sono stati, tuttavia, deferiti all'esame collegiale un elevato numero di conti che presentavano ammanchi e/o irregolarità, allo scopo di recuperare le somme dovute e indebitamente sottratte all'Erario. Sono stati, infine, istruiti giudizi per resa di conto, volta ad acquisire gli atti necessari a verificare la correttezza degli adempimenti dovuti dai gestori delle strutture ricettive.

Si segnalano le seguenti pronunce intervenute nel 2023 in materia di conti:

Natura del giudizio per la resa di conto.

Il giudizio per la resa di conto di cui all'art. 141 c.g.c., che si instaura allorché l'agente contabile non abbia provveduto a presentare il conto giudiziale nel termine prescritto, si caratterizza per la sua natura di procedimento strumentale in quanto mira a stimolare la resa del conto di cui sia stata accertata l'omissione, al fine di consentire sullo stesso il relativo giudizio, poiché costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico il necessario e obbligatorio controllo giurisdizionale della gestione e del corretto impiego delle risorse finanziarie pubbliche, il quale si sostanzia nella sottoposizione al giudizio di conto degli agenti contabili, cioè di coloro che maneggiano (di diritto o di fatto) denaro o valori pubblici o sono investiti della custodia di valori e materie di proprietà pubblica. **(Sentenza n. 57 del 16 giugno 2023).**

Inammissibilità ed improcedibilità del giudizio di conto per mancata resa.

Con **sent. n. 60 del 26.06.2023**, in assenza di resa del conto, nell'ambito del giudizio introdotto dalla Procura regionale a tal fine strumentale, non è stata ritenuta giustiziabile la questione deferita dal Magistrato relatore, rivolta all'accertamento ed alla conseguente condanna per gli omessi versamenti dei canoni relativi a varie annualità da parte di una società concessionaria della riscossione. Il conto giudiziale, infatti, si sostanzia nel documento contabile contenente la dimostrazione numerica descrittiva degli atti e dei fatti gestionali, per le entrate (carico) e per le uscite (scarico), al fine di determinare la sfera di responsabilità restitutoria dell'agente contabile nei confronti dell'amministrazione. Il giudizio di cui trattasi si incardina in via automatica per effetto del deposito del conto presso la Segreteria della Sezione, che *"costituisce l'agente*

dell'amministrazione in giudizio", secondo la previsione dell'art. 140 c.g.c. che ha superato la previgente impostazione dell'art. 45 del T. u. n. 1214 del 12.07.1934, secondo la quale il giudizio si riteneva instaurato già nel momento della presentazione del conto all'amministrazione. Tale novità appare motivata dalla necessità di rendere maggiormente compatibile un giudizio officioso con il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. È stato ribadito che l'oggetto del giudizio è il conto dell'agente contabile, non come mero "*atto*", ma come strumento che consente di accedere al "*rapporto gestorio*", al fine di accertarne la posizione debitoria nei confronti dell'Ente locale sulla base della documentazione probatoria strettamente inerente alla sua attività. Perciò, in assenza di un conto giudiziale, idoneo a delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo del giudizio di conto, in termini di vera e propria domanda introduttiva di un giudizio in ordine alla correttezza formale del documento, nonché alla legalità e regolarità della sottostante gestione contabile, il giudizio di conto è improcedibile, risultando del pari inammissibile la richiesta di condanna della concessionaria al "*debito*" dei canoni non versati in relazione al rapporto gestorio intercorso con l'Ente locale.

Responsabilità economale per spese telefoniche.

La **sentenza n. 101 del 29 novembre 2023** ha riguardato la responsabilità di un economo regionale per le spese telefoniche relative a utenze intestate non ai Gruppi o all'Ente, ma direttamente alle persone fisiche consiglieri regionali. E' stato ritenuto che nel caso di spese telefoniche finanziate con risorse pubbliche è necessario il controllo dei consumi e quindi l'inerenza alle funzioni pubbliche. Tra le varie metodologie all'uopo utilizzabili, sono state indicate, ad esempio, la dotazione di un numero telefonico di servizio, l'attivazione di un blocco o di un codice dedicato per le chiamate personali o, in mancanza, la fatturazione dettagliata dei consumi. Trattandosi di utenze private per le quali difetta la documentazione del traffico effettuato, il Collegio ha ritenuto non scaricabili le spese di ricarica delle utenze telefoniche prive dell'indicazione dell'intestatario, così come le spese relative ad utenze intestate ai singoli consiglieri; queste ultime peraltro nella misura del cinquanta per cento, riferendo il resto in via presuntiva al disimpegno dei compiti di istituto.

Irregolarità conto giudiziale.

Merita menzione la **sentenza 6.12.2023, n. 105**, in cui la Sezione giurisdizionale ha accertato l'irregolarità di un conto giudiziale della Direzione dell'Avvocatura interna del Comune di Genova per carenza di trasparenza non indicando il medesimo i beni e i servizi acquistati, ovvero con causali del tutto generiche fino al limite dell'ambiguità.

Conto giudiziale economale: spese effettuate dai titolari di carta di credito.

- Con la **sentenza 28 aprile 2023, n. 37**, la Corte dei conti si è soffermata su un conto giudiziale economale. Nel condannare l'agente contabile a risarcire le spese carenti di dimostrazione della finalità istituzionale della spesa, il Collegio si è soffermato anche sulla fattispecie delle spese effettuate dai titolari di carta di credito, con saldo addebitato sul conto economale. In tale caso, non sussiste la responsabilità dell'economo, se i suoi compiti si limitano a registrare l'addebito delle spese effettuate con la carta. Sussiste, invece, la responsabilità dell'intestatario della carta, effettivo responsabile della gestione del denaro pubblico, tenuto alla resa del conto giudiziale. Perciò, in caso di spesa tramite carta di credito addebitata sul conto economale, il responsabile della gestione di denaro pubblico, tenuto alla resa del conto giudiziale, è l'intestatario della carta, non l'economo.

c) in materia pensionistica

Premessa

Va rammentato che al fine di consentire lo svolgimento delle attività giudiziarie nell'ambito della gestione dell'emergenza pandemica, il D.L. n. 18/2020 aveva introdotto per la prima volta norme processuali dedicate all'esercizio della giurisdizione pensionistica. In particolare, l'art. 85, comma 5, disponeva che, successivamente al 15 aprile 2020, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi alla Corte dei conti in sede monocratica dovessero passare in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di discussione orale, con possibilità per le parti di presentare brevi note e documenti fino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Tali disposizioni furono progressivamente estese e prorogate fino a tutto il 31.3.2022. **(Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).**

Pertanto, nell'anno 2023, i giudizi pensionistici non sono stati trattati più su atti, come nella prima parte del 2022 e si è ritornati alla celebrazione del giudizio in presenza. Si segnalano per la novità della trattazione ovvero per i principi di diritto espressi, le seguenti pronunce:

Principi generali.

La **sentenza n. 10 del 30 gennaio 2023** ha affermato che il giudizio pensionistico si configura come giudizio sul rapporto, sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza del diritto invocato dal ricorrente, di guisa che, discutendosi di una prestazione

patrimoniale che trova esclusivo fondamento nella legge, il provvedimento amministrativo, verso il quale formalmente si indirizza l'impugnazione, non ha carattere autoritativo, ma è un atto di certazione. Trattandosi di giurisdizione esclusiva e piena sul rapporto e non di giurisdizione di mero annullamento, deriva che il giudice si pronuncia sull'*an* e sul *quantum* del diritto pensionistico.

Affermazione della giurisdizione contabile sull'azione di mero accertamento delle condizioni per il riconoscimento della causa di servizio.

È ammissibile l'azione di mero accertamento sulla sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento della causa di servizio, anche indipendentemente dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste non soltanto in ordine alla domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. La circostanza che l'accertamento della causa di servizio si riverbera anche sulla domanda di equo indennizzo, formulata nelle competenti sedi, non è ostativo all'esercizio della giurisdizione, la quale sussiste, entro i confini del *thema decidendum*, limitato alla verifica del presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. (**Sentenza n. 16 del 6 febbraio 2023**).

Ammissibilità del ricorso oppositivo non preceduto da domanda amministrativa.

È ammissibile il ricorso non preceduto da una domanda amministrativa allorché con lo stesso il proponente faccia valere una pretesa oppositiva mirante ad ottenere la demolizione di un provvedimento che si assuma lesivo di un proprio diritto.

La previa istanza in via amministrativa, di cui all'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è prescritta per i ricorsi giudiziali pretensivi di una prestazione previdenziale positiva ma non per quelli che siano oppositivi ad un provvedimento sfavorevole non confacendosi la disposizione codicistica citata alle fattispecie in cui l'Ente previdenziale abbia già provveduto in sede amministrativa e si prospetti la lesione di un diritto proprio in

dipendenza dell'adozione del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale.
(Sentenza n. 51 del 7 giugno 2023)

Natura del parere dell'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute.

Il parere medico legale dell'apposito ufficio amministrativo incardinato nell'organizzazione del Ministero della salute costituisce, non già mezzo di prova, bensì strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti al processo e, come tale, è ammissibile. Attraverso tale strumento non si dà ingresso ad una non consentita valutazione giudiziale del parere medico legale reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e, per quella via, del provvedimento di diniego, dal momento che nelle controversie per l'ottenimento della pensione privilegiata ordinaria per invalidità dipendente da causa di servizio, la Corte dei conti può autonomamente rivalutare la dipendenza delle infermità da causa di servizio senza incontrare alcuna preclusione negli accertamenti effettuati ad altri fini sulle medesime infermità e neppure i limiti propri del giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia e la sua estensione all'intero rapporto controverso, comprendente anche il merito, che implica l'attribuzione al giudice contabile degli stessi poteri del giudice civile, senza le preclusioni tipiche della giurisdizione amministrativa. **(Sentenza n. 16 del 6 febbraio 2023).**

Riconoscimento dei benefici pensionistici da amianto, di cui all'art. 13, c. 8, L. n. 257/1992

a) Deve essere riconosciuto in favore degli eredi il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 accertato in capo al ricorrente deceduto prima dell'udienza di discussione allorché, anteriormente al decesso, sussistano gli elementi costitutivi del diritto (nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato all'INAIL le istanze di riconoscimento della tecnopatia e di certificazione dell'esposizione all'amianto, esitate con successo, e al Ministero della difesa e all'INPS la domanda di rivalutazione contributiva, rimasta senza riscontro, cui era seguita la proposizione del ricorso giurisdizionale). **(Sentenza n. 115 del 22 dicembre 2023).**

b) Con **sent. n. 77 del 28.09.2023** è stato accolto il ricorso in cui un ex manutentore navale aveva richiesto la concessione dei benefici pensionistici di cui all'art. 13, c. 8, evidenziando di aver maturato il diritto alla rivalutazione contributiva sotto la vigenza

della legge n. 257/1992, che considerava il diritto alla rivalutazione quale un diritto accessorio a quello alla pensione, di natura previdenziale, con la conseguenza che non sarebbe stata applicabile la disciplina posta dalle successive fonti normative (d.l. n. 269/2003 e l. n. 350/2003), che avrebbero introdotto un regime più rigoroso, facendo salvi i diritti dei lavoratori che avessero già maturato il presupposto *ex lege*, secondo il moltiplicatore 1,50%, nonché la riliquidazione del trattamento pensionistico. È stato considerato che all'I.N.A.I.L. sono demandati, in via prioritaria, l'accertamento e la documentazione della malattia, mentre il periodo di esposizione all'amianto può essere provato anche *aliunde*, come nella specie avvenuto attraverso le risultanze documentali versate in atti e l'espletamento di C.T.U., che si è ritenuta correttamente condotta ed adeguatamente motivata. E' stata ritenuta infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto, non potendo che decorrere il relativo *dies a quo* da "*quando abbia consapevolezza dell'esposizione all'amianto*" e dunque, in assenza di patologie asbesto-correlate, dalla pubblicazione della relazione sullo stato degli arsenali d'Italia del Contarp-INAIL (17.04.2014), risultando di contro fondata l'eccezione di prescrizione relativa al pagamento dei singoli ratei, in considerazione della tardività della domanda amministrativa.

c) La **sentenza del 1° giugno 2023, n. 47**, si è soffermata sull'applicazione dei benefici della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257/1992, con riguardo alla pensione ai superstiti concessa agli eredi del beneficiario.

La Corte ha negato che i benefici potessero essere concessi agli eredi del *de cuius* che non avesse mai presentato la domanda, in quanto tale diritto non era stato acquisito al patrimonio del lavoratore e, pertanto, non sarebbe stato trasmissibile, in caso di decesso, ai suoi eredi, neanche ai fini della rivalutazione della pensione di reversibilità (conf. Cass., Sez. VI civ., 4 giugno 2015, n. 11574; Corte dei conti, Sez. Giur. Ap. Sicilia, n. 25 settembre 2018, n. 192).

Gli eredi dei lavoratori affetti da patologie correlate all'amianto, perciò, non sono legittimati a chiedere il beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257/1992 per conto del *de cuius*; tali benefici sono invece trasmissibili *mortis causa* solamente qualora siano stati previamente acquisiti al patrimonio del lavoratore nei modi di legge.

Esposizione all'uranio impoverito.

La **sentenza n. 88 del 31 ottobre 2023**, in tema di infermità da esposizione a uranio c. d. impoverito, ha affermato che la partecipazione a missioni di pace in territori esteri, teatri di guerra con "particolari condizioni ambientali ed operative" esclude la necessità che sia richiesta una stretta correlazione causale fra una o più delle sostanze cancerogene presenti nell'ambiente e la malattia. In definitiva, è sufficiente dimostrare l'esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici che siano considerati cancerogeni e la presenza, durante il servizio prestato, del soggetto in luoghi in cui erano diffusamente presenti questi elementi dannosi per la salute.

Mancata ricongiunzione di periodi contributivi.

Con la **sentenza 18 gennaio 2023, n. 8**, la Corte ha accolto il ricorso di un pensionato, che ha lamentato la mancata ricongiunzione ai sensi della l. n. 45/1990 di un periodo contributivo per il quale era stato pagato un onere significativo, per non aver egli restituito copia del provvedimento autorizzativo, firmata per accettazione.

La Corte, pur rilevando che l'art. 4, comma 2, della l. n. 45/1990 non prevede alcuna accettazione espressa, ha osservato come il ricorrente fosse comunque decaduto dal diritto alla ricongiunzione per non avere egli versato tempestivamente l'onere di ricongiunzione.

Nondimeno, è stata accolta la domanda subordinata volta alla restituzione dell'onere versato, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. In particolare, è stato rimarcato come il ricorrente non avesse versato "contributi" previdenziali, bensì un "onere", direttamente correlato al trasferimento e proporzionato alla riserva matematica, destinato a coprire i maggiori costi sopportati dalla nuova gestione pensionistica. In tale prospettiva, il pagamento dell'onere a fronte della mancata ricongiunzione costituisce un indebito oggettivo. Perciò, in mancanza di completamento del procedimento di ricongiunzione contributiva, l'onere versato dal lavoratore costituisce un indebito oggettivo e deve essere rimborsato ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Legittimazione dei superstiti a proporre domanda di pensione di inabilità da cui è derivata la morte del dante causa in costanza di servizio.

Con la **sent. n. 68 del 31.07.2023** è stato affermato il diritto dei ricorrenti al ricalcolo della pensione indiretta in godimento sulla base della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, c.12, della legge n. 335 del 1995, con condanna alla corresponsione degli

arretrati a far data dalla domanda, considerando che la norma non stabilisce alcuna preclusione alla presentazione della domanda da parte dei superstiti, qualora sia sopravvenuto il decesso dell'iscritto in attività di servizio e che il d.m. 8.05.1997 n. 187, contenente il regolamento sulle modalità applicative delle disposizioni indicate, pur non disciplinando l'ipotesi, all'art. 1, c. 2, stabilisce espressamente che la pensione d'inabilità sia reversibile ai superstiti. Tale interpretazione risultava suffragata anche dal principio di cui al D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, che all'art. 184 attribuisce al superstite la possibilità di presentare la domanda per il conseguimento della pensione privilegiata di reversibilità qualora ritenga che la morte sia dovuta al servizio, oltre che dalla circolare dell'I.N.P.D.A.P. n. 57/1997, che contempla l'ipotesi in cui sia intervenuto il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo gli accertamenti medici prescritti. I superstiti hanno, infatti, titolo *iure proprio* all'attribuzione della pensione indiretta, il cui ammontare va rapportato a una quota del trattamento di quiescenza diretto, che sarebbe spettato al *de cuius* e, nella specie, era stato già accertata, seppur a fini diversi, l'esistenza di una situazione di gravissima infermità, essendo risultata la dante causa invalida civile totale al 100% non revisionabile, con diritto al c.d. accompagnamento, risultando sufficientemente dimostrata l'assoluta impossibilità allo svolgimento di ogni attività lavorativa ai fini dell'applicazione del beneficio. È stato considerato che i criteri dei 40 anni e dell'80% della base pensionabile non rappresentano i parametri di commisurazione del trattamento di inabilità, bensì limiti massimi della pensione, da applicare solo qualora sussistano i corrispondenti ulteriori requisiti *ex lege*. Nella fattispecie, la domanda proposta ed il contestato atto di reiezione si erano espressi sulla questione relativa alla legittimazione dei superstiti, non potendosi invocare un provvedimento giudiziale anticipatorio. Il presupposto della previa pronuncia amministrativa sull'oggetto della pretesa giudiziaria costituisce, infatti, una condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale la cui mancanza preclude la procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o la proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa) del ricorso o del capo di domanda.

Conclusioni

Nell'avviarmi alla conclusione di questa Relazione d'apertura dell'anno giudiziario 2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione LIGURIA, non posso fare a meno di ricordare come, sul piano degli affari esteri, il quadro generale economico-sociale, già così difficile, si sia notevolmente aggravato dalle situazioni belliche che hanno visto l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, ormai a due anni dall'avvenimento e che tuttora non vede una soluzione definitiva e la terribile guerra recentemente dilagata in Medio Oriente, che ha aggravato la già critica situazione mondiale. Ogni guerra, ogni violenza, in qualunque parte del mondo essa si verifichi rappresenta un vero e proprio crimine contro l'umanità intera, si tratta di atti contrari ai valori dell'Unione Europea e ai principi della nostra Costituzione repubblicana, che – è bene ricordarlo anche in questa sede – ripudia la guerra come mezzo di offesa al fondamentale diritto di libertà di tutti i popoli; ancora recentemente Papa Francesco – invocando la fine di ogni conflitto, con il pensiero a Israele, Palestina e Ucraina – ha affermato che la guerra è sempre una sconfitta e che occorre fermarla.

Anche quest'anno, come in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario dello scorso anno, voglio dedicare il mio deferente pensiero di giustizia e di pace a tutte le vittime dei conflitti bellici, alla popolazione ucraina lungamente provata dal prolungarsi di una guerra insensata, alle popolazioni della Palestina e di Israele, a tutti i popoli violentati nella libertà e nei loro diritti fondamentali, a tutti i rifugiati. C'è bisogno di una pacificazione generale e va colto con convinzione il monito del nostro primo Presidente della Corte dei conti, in sede di inaugurazione nazionale dell'anno giudiziario della Corte dei conti del 13 febbraio 2024, quando ha detto “...*Sono convinto che per incoraggiare una reale coscienza collettiva e solidale, ancorata a valori etici sui quali costruire il vivere comune, sia d'aiuto stimolare la cultura dei diritti e della legalità. Il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà è il pilastro di una comunità unita e forte*”.

In questo momento storico più che mai, siamo tutti chiamati a sentire più forte la responsabilità di ben operare, facendo ciascuno, nel proprio settore, la propria parte. E' proprio dall'impegno serio di tutti, Istituzioni e cittadini, che si potrà vedere una luce in fondo al tunnel in un quadro storico di riferimento, quale quello che stiamo vivendo, assai travagliato; vanno perciò salutate con favore tutte le opportunità offerte dal piano

finanziario pluriennale di ripresa e resilienza, vero e proprio motore per rilanciare le economie dei Paesi membri.

Si tratta tuttavia di risorse che in parte dobbiamo restituire e che quindi formano esse stesse debito, imponendone un uso oculato e adeguatamente controllato: ciò significa anche la necessità di evitare qualsiasi indebolimento di responsabilità, a tutti i livelli, da quello penale a quello amministrativo-contabile. Il tema dei diritti fondamentali postula la necessità di sentire fortemente l'etica della responsabilità, anche nei confronti dell'ambiente, che tutti abbiamo il dovere di preservare e proteggere dal decadimento, attuando una massiccia solidarietà nei confronti delle future generazioni, lavorando per il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile e di coesione economica, sociale e territoriale: si tratta di principi accolti nel recente passato nella nostra Costituzione repubblicana, con le modifiche degli artt. 9, 41 e 119.

In questo panorama, l'Ordinamento assegna ancora oggi alla Corte dei conti un ruolo di protagonista, essenziale per assicurare il legittimo e proficuo utilizzo delle risorse pubbliche impiegate nell'azione amministrativa; in particolare, il complesso e la sinergia delle funzioni affidate alla Corte dei conti dall'Ordinamento, quale Organo costituzionale, unitario, dotato di terzietà, che vede nella sua triplice funzione, giurisdizionale, di controllo e di procura (le tre anime della Corte dei conti) il senso più profondo della necessità di indagare, controllare ed intervenire ad angolo giro nello spreco di denaro pubblico e/o nella cattiva o distorta utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche. Il compito è più che mai delicato e sfidante, ma essenziale per la tenuta democratica del Paese, perché assicura a tutti i cittadini che le risorse pubbliche non siano sottratte in modo illecito (e con conseguente danno all'Erario) dalla loro corretta destinazione, offrendo altresì tutela alla giusta allocazione delle risorse medesime, nel rispetto delle scelte politiche.

Con l'auspicio e nell'ottica di poter continuare a svolgere sempre meglio, in questo nuovo anno giudiziario 2024, le funzioni giurisdizionali intestate a questa Corte, nel profondo rispetto dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della Magistratura, concludo il mio intervento relazionale, augurando buon lavoro a tutti in questo nuovo anno giudiziario della Corte dei conti liguri, nella speranza di veder sempre perseguiti gli obiettivi di prevenzione e repressione dei fenomeni di cattivo utilizzo o di sperpero di risorse finanziarie pubbliche, al precipuo fine di garantire gli interessi della collettività nazionale ed eurounitaria, a tutela di tutti i cittadini ed in

ultima analisi a tutela dei cittadini contribuenti.

Ringrazio, per l'opera laboriosa e qualificata prestata, i magistrati della mia Sezione giurisdizionale e mi unisco con loro per ringraziare con riconoscenza tutto il personale amministrativo della Sezione giurisdizionale, per la collaborazione, così preziosa e attenta resa, in sinergia con il personale di magistratura, per il raggiungimento degli obiettivi concreti di efficienza ed efficacia del servizio di giustizia contabile e rinnovo ancora un sentito ringraziamento a tutti per l'attenzione prestata fin qui.

Genova, 1 marzo 2024

IL PRESIDENTE

Emma ROSATI

APPENDICE

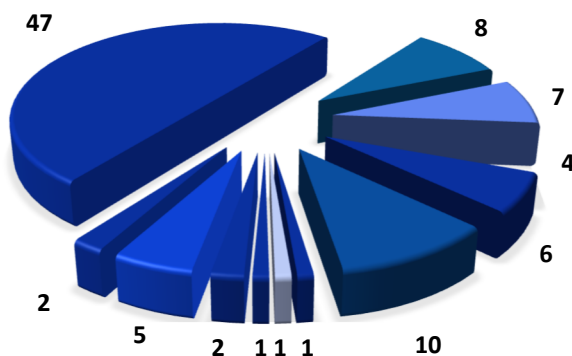
GRAFICI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA

ANNO GIUDIZIARIO 2023

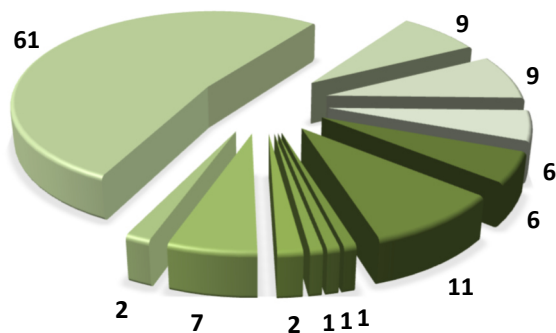
Numero di giudizi trattati in udienza in materia di Responsabilità e di Conti per Evento dannoso	Quantità
EQUA RIPARAZIONE	4
ATTIVITA' CONTRATTUALE	1
ENTRATE	1
DEBITI FUORI BILANCIO	1
GESTIONE DANNOSA DEL PATRIMONIO	2
IRREGOLARITA' CONTI	10
RESPONSABILITA' MEDICA	5
COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA', PREMI TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE	2
RENDICONTAZIONE	47
REATI COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	8
INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	7
PERSONALE	6
Totale	94

Numero di giudizi trattati in udienza
per Evento dannoso



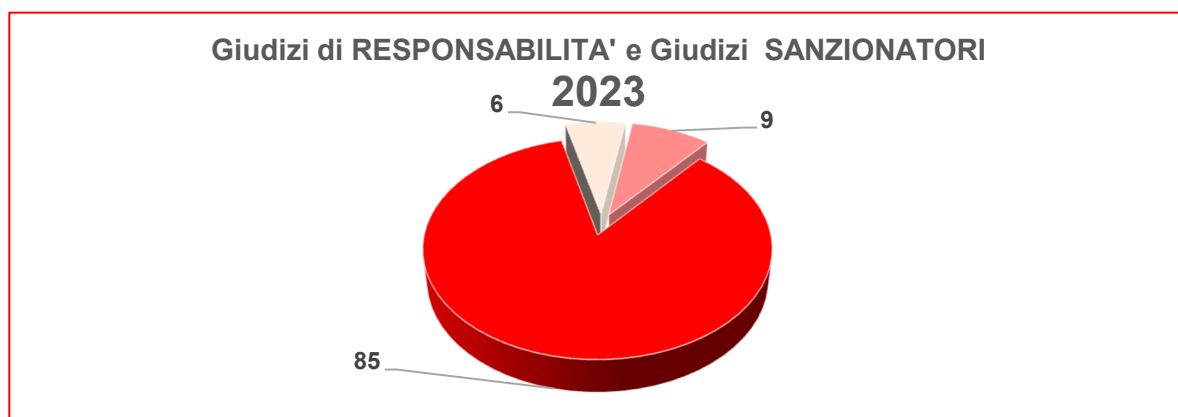
Numero di provvedimenti giurisdizionali distinti per evento dannoso	Quantità
EQUA RIPARAZIONE	6
ATTIVITA' CONTRATTUALE	1
ENTRATE	1
DEBITI FUORI BILANCIO	1
GESTIONE DANNOSA DEL PATRIMONIO	2
IRREGOLARITA' DI CONTI	11
RESPONSABILITA' MEDICA	7
COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA', PREMI TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE	2
RENDICONTAZIONE	61
REATI COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	9
INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	9
PERSONALE	6
Totale	116

Numero di provvedimenti giurisdizionali
per Evento dannoso



**COMPARAZIONE ESITI PROVVEDIMENTI
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ E GIUDIZI SANZIONATORI
2022 - 2023**

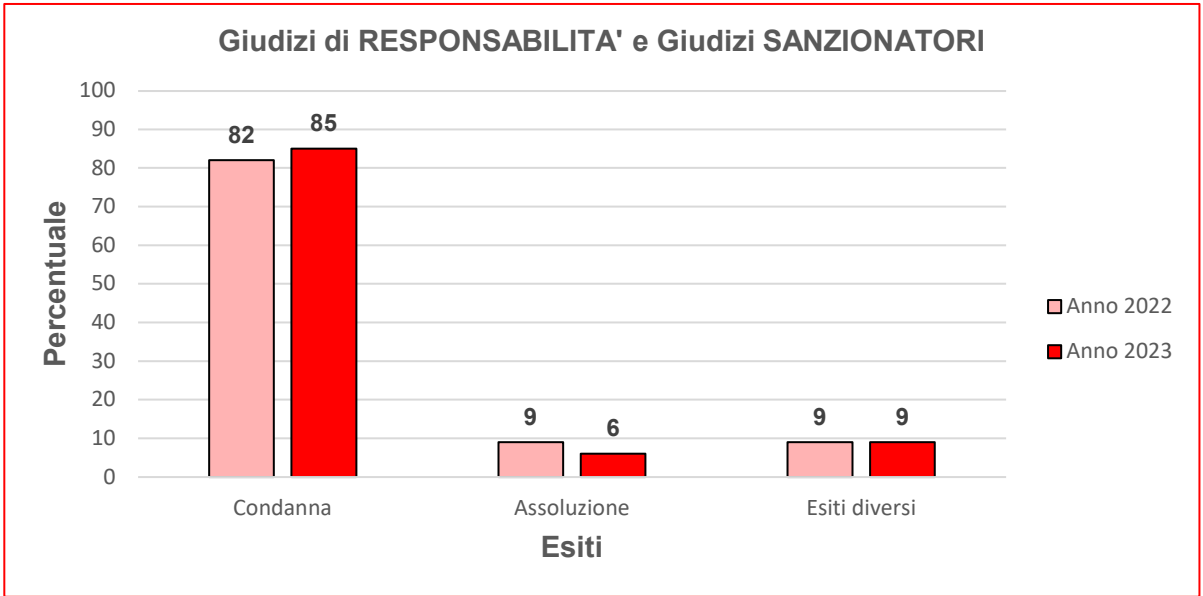
GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E GIUDIZI SANZIONATORI 2023	
Provvedimenti	Percentuale
CONDANNA	85
ASSOLUZIONE	6
ESITI DIVERSI (prescrizione - rigetto istanza di parte - estinzione)	9
Totale	100



GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E GIUDIZI SANZIONATORI 2022	
Provvedimenti	Percentuale
CONDANNA	82
ASSOLUZIONE	9
ESITI DIVERSI (rigetto opposizione della Procura - estinzione)	9
Totale	100

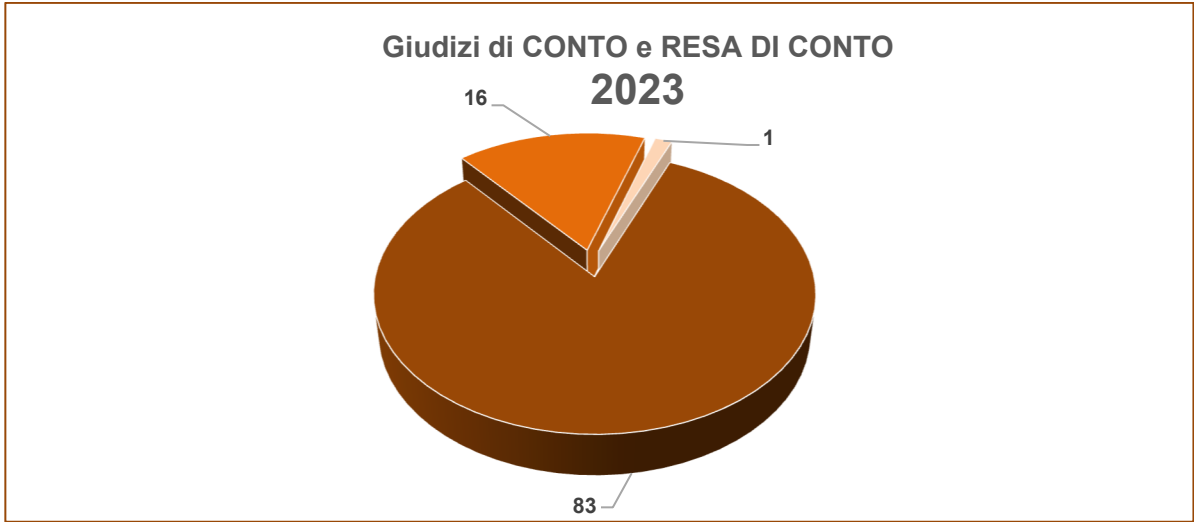


GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E GIUDIZI SANZIONATORI		
Provvedimenti	Percentuale 2022	Percentuale 2023
CONDANNA	82	85
ASSOLUZIONE	9	6
ESITI DIVERSI	9	9
Totale	100	100



**COMPARAZIONE ESITI PROVVEDIMENTI
GIUDIZI DI CONTO E RESA DI CONTO
2022 - 2023**

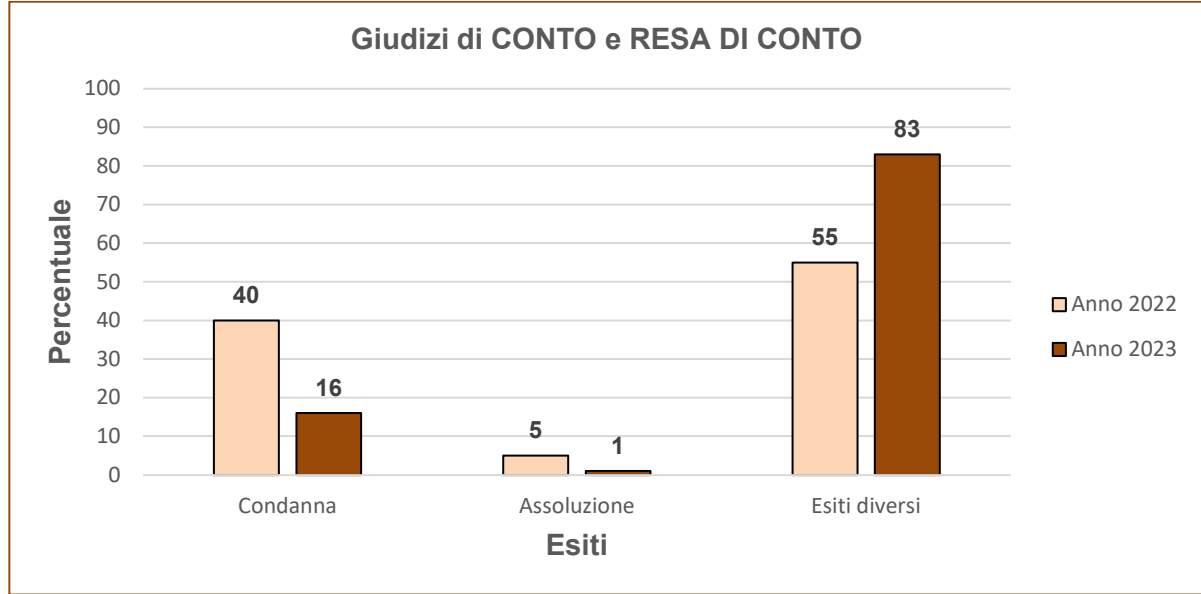
GIUDIZI DI CONTO E RESA DI CONTO 2023	
Provvedimenti	Percentuale
CONDANNA	16
ASSOLUZIONE	1
ESITI DIVERSI (discarico - cessata materia del contendere - improcedibilità e inammissibilità – estinzione - accoglimento parziale opposizione ex Art. 142 C.g.c.)	83
Totale	100



GIUDIZI DI CONTO E RESA DI CONTO 2022	
Provvedimenti	Percentuale
CONDANNA	40
ASSOLUZIONE	5
ESITI DIVERSI (discarico – revoca decreto - estinzione)	55
Totale	100



GIUDIZI DI CONTO E RESA DI CONTO		
Provvedimenti	Percentuale 2022	Percentuale 2023
CONDANNA	40	16
ASSOLUZIONE	5	1
ESITI DIVERSI	55	83
Totale	100	100

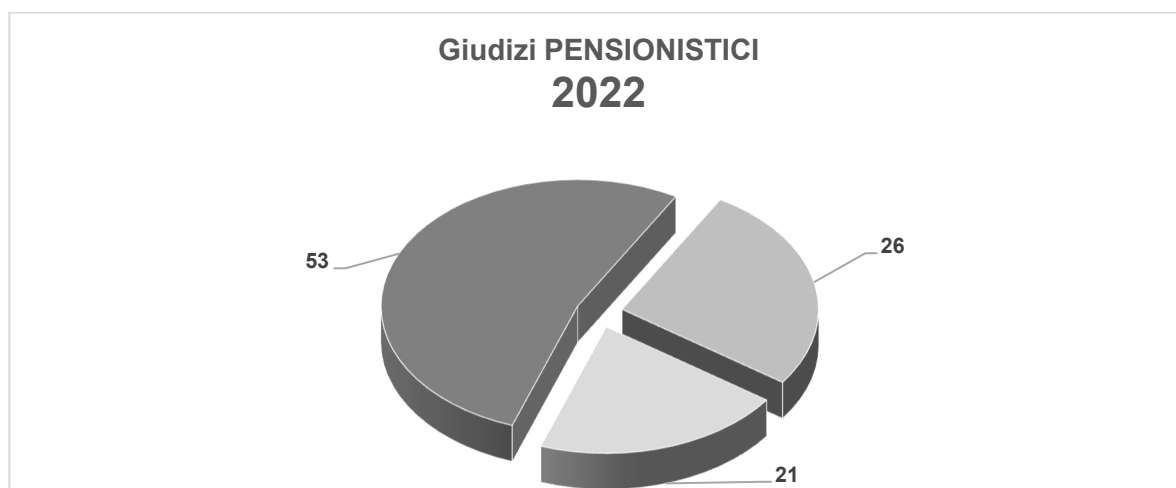


**COMPARAZIONE ESITI PROVVEDIMENTI
GIUDIZI PENSIONISTICI
2022 - 2023**

GIUDIZI PENSIONISTICI 2023	
Provvedimenti	Percentuale
RIGETTO	35
ACCOGLIMENTO	29
ESITI DIVERSI (accoglimento parziale - inammissibilità - estinzione - cessata materia del contendere - difetto di giurisdizione)	36
Totale	100



GIUDIZI PENSIONISTICI 2022	
Provvedimenti	Percentuale
RIGETTO	26
ACCOGLIMENTO	21
ESITI DIVERSI (accoglimento parziale - inammissibilità - estinzione - cessata materia del contendere - difetto di giurisdizione – prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi – incompetenza territoriale)	53
Totale	100



GIUDIZI PENSIONISTICI		
Provvedimenti	Percentuale 2022	Percentuale 2023
RIGETTO	26	35
ACCOGLIMENTO	21	29
ESITI DIVERSI	53	36
Totale	100	100

